

Eazy Invest

Contratto di assicurazione a vita intera, a premio unico con possibilità di versamenti unici aggiuntivi con facoltà di scelta tra una tariffa base con rivalutazione annua del capitale e una tariffa opzionale che prevede la corresponsione di una cedola annua

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Scheda sintetica
- Nota informativa
- Condizioni contrattuali comprensive del Regolamento della gestione separata Sistema Futuro
- Glossario
- Modulo di Proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di assicurazione

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota Informativa.

Eazy Invest (Tariffa base) Scheda sintetica

La presente Scheda Sintetica è redatta secondo lo schema predisposto da ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

1. Informazioni generali

1.a) Società di assicurazione

Zurich Investments Life S.p.A. (di seguito la Società) – Società a socio unico - soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, Società appartenente al gruppo Zurich Italia.

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

L'ammontare del patrimonio netto è pari a euro 407.899.063 di cui:

- la parte relativa al capitale sociale è pari a euro 164.000.000;
- la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali è pari a euro 231.688.587;
- la parte relativa agli utili portati a nuovo è pari a euro 804.263.

L'indice di solvibilità 1,33 riferito alla gestione vita, rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 341,5 milioni di euro e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 257,6 milioni di euro.

I dati sono relativi all'ultimo Bilancio presentato in Consiglio d'Amministrazione.

1.c) Denominazione del contratto

Il presente contratto è denominato Eazy Invest.

1.d) Tipologia di contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente, in base al rendimento di una gestione separata di attivi denominata "Sistema Futuro". La rivalutazione annua del capitale è consolidata annualmente e acquisita in via definitiva.

1.e) Durata

La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

È possibile esercitare il diritto di riscatto trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto.

1.f) Pagamento dei premi

Il contratto prevede il versamento di un premio unico iniziale, corrisposto in via anticipata all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione, di importo non inferiore a euro 5.000,00.

È facoltà del Contraente versare, dopo il premio unico iniziale, premi unici aggiuntivi ciascuno di importo non inferiore ad euro 2.500,00.

2. Caratteristiche del contratto

Eazy Invest è un prodotto assicurativo che abbina caratteristiche tipicamente assicurative, quali la garanzia di un capitale in caso di decesso dell'Assicurato con finalità di investimento, grazie alla partecipazione, per mezzo di una misura di rivalutazione del capitale assicurato, al rendimento di una gestione separata di tipo assicurativo. Il Contraente al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione sceglie fra due distinte strutture

gestionali ciascuna delle quali prevede un distinto trattamento in termini di costi alla sottoscrizione e in caso di riscatto, come descritto al punto 5 – “Costi” della Nota informativa. A fronte del premio unico e degli eventuali premi unici aggiuntivi versati dal Contraente, la Società non trattiene alcun premio di rischio né alcun caricamento, mentre trattiene le eventuali spese di emissione. Tali spese non concorrono pertanto alla formazione delle prestazioni assicurate. Per una trattazione esaustiva del meccanismo di partecipazione agli utili si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni contenuto nella Sezione E della Nota informativa.

La Società è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata, al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a. Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, la Società garantisce il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente.

b. Opzioni contrattuali

Il Contraente può chiedere per iscritto alla Società che il valore di riscatto totale sia interamente o parzialmente convertito in una delle seguenti forme di rendita:

- rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'Assicurato finché sia in vita;
- rendita annua vitalizia rivalutabile di minore importo, pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita;
- rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'Assicurato finché sia in vita, e reversibile totalmente o parzialmente ad altra persona, se in vita alla data di decesso dell'Assicurato, e finché detta persona sia in vita; la persona designata e la percentuale di reversibilità devono essere indicate dal Contraente all'atto della richiesta dell'opzione.

Il rendimento minimo garantito previsto è pari allo 0% annuo. Ciò vuol dire che, attraverso l'investimento nella gestione separata Sistema Futuro, la Società garantisce anno per anno la conservazione del cumulo dei premi unici versati, al netto delle eventuali spese di emissione. Le partecipazioni agli utili eccedenti il rendimento minimo contrattualmente garantito, una volta dichiarate al Contraente, sono acquisite in via definitiva e si consolidano annualmente.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla possibilità che, in caso di riscatto, ottenga un capitale inferiore al cumulo dei premi unici versati.

Maggiori informazioni sulle prestazioni assicurate sono fornite in Nota informativa alla Sezione B – “Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte”. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli n. 1 - “Prestazioni assicurate” e n. 6 - “Clausola di rivalutazione della prestazione assicurata” delle Condizioni contrattuali.

4. Costi

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla Sezione C - “Informazioni sui costi, sconti, regime fiscale”.

I costi gravanti sul premio e quelli prelevati dalla gestione separata Sistema Futuro riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'IVASS, l'indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”.

Il “Costo percentuale medio annuo” indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il “Costo percentuale medio annuo” (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie.

Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Ipotesi adottate

Premio unico euro 15.000,00 Durata del contratto: a vita intera.

Gestione separata "Sistema Futuro"

Sesso ed età dell'Assicurato: qualunque, perché i valori sono indipendenti da tali parametri. Tasso di rendimento degli attivi: 3,00%

STRUTTURA A		STRUTTURA B	
Anno	CPMA	Anno	CPMA
5	1,30%	5	1,33%
10	1,30%	10	1,31%
15	1,30%	15	1,31%
20	1,30%	20	1,31%
25	1,30%	25	1,31%

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata Sistema Futuro negli ultimi cinque anni e il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Gestione Separata "Sistema Futuro"

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2010	4,01%	2,71%	3,35%	1,55%
2011	3,82%	2,52%	4,89%	2,73%
2012	3,86%	2,56%	4,64%	2,97%
2013	3,98%	2,68%	3,35%	1,17%
2014	4,03%	2,73%	2,08%	0,21%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione D – " Altre informazioni sul contratto" della Nota informativa.

Zurich Investments Life S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Scheda sintetica.

***Il Rappresentante legale
Dott. Paolo Penco***



I dati e le informazioni contenute nella presente Scheda sintetica sono aggiornati all'1 dicembre 2015.

Eazy Invest (Tariffa base) Nota informativa

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto da ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni contrattuali prima della sottoscrizione del contratto.

Il Contraente ha l'obbligo di consegnare alla Società tutte le informazioni necessarie per il compimento dell'adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio. Si rimanda all'apposito articolo delle Condizioni contrattuali per ulteriori dettagli.

A. Informazioni sulla Società di assicurazione

1. Informazioni generali

Zurich Investments Life S.p.A. - Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, Società appartenente al gruppo Zurich Italia, con Sede legale a Milano - Italia - Via Benigno Crespi n. 23, Cap 20159. Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3/1/08 al n. 1.00027, Società appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2. Recapito telefonico +39 025966.1 - Indirizzo PEC: Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it - Sito Internet: www.zurich.it - E-mail: customerlife@it.zurich.com. Zurich Investments Life S.p.A. è una Società di diritto italiano, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 7.11.1953 (G.U. del 3.2.1954 n. 27).

B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte

2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto è collegato alla durata della vita dell'Assicurato (c.d. a vita intera).

Eazy Invest prevede le seguenti prestazioni:

• Prestazione principale:

Prestazione in caso di decesso: in caso di decesso dell'Assicurato, la Società liquida ai Beneficiari, un capitale assicurato. Tale capitale assicurato è pari alla somma del premio unico versato e degli eventuali premi unici aggiuntivi, al netto delle eventuali spese di emissione nonché degli eventuali riscatti parziali, rivalutati fino alla ricorrenza annua precedente la data di decesso dell'Assicurato e ulteriormente rivalutati pro-rata temporis fino alla data del decesso ad un tasso pari al 75% dell'ultimo rendimento attribuito al contratto.

• Opzioni contrattuali:

Il Contraente può chiedere per iscritto alla Società che il valore di riscatto totale sia interamente o parzialmente convertito in una delle seguenti forme di rendita:

- rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'Assicurato finché sia in vita;
- rendita annua vitalizia rivalutabile di minore importo, pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita;
- rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'Assicurato finché sia in vita, e reversibile totalmente o parzialmente ad altra persona, se in vita alla data di decesso dell'Assicurato, e finché detta persona sia in vita.

Si precisa che Il contratto può essere sottoscritto da una persona fisica che abbia raggiunto la maggiore età, domiciliata in Italia, in possesso di codice fiscale italiano e residente in Italia ai fini fiscali.

Maggiori informazioni sulle prestazioni assicurate sono fornite nell'articolo n. 1 – "Prestazioni assicurate" delle Condizioni contrattuali e, relativamente alle opzioni contrattuali nell'articolo n. 8 – "Opzioni di rendita" delle stesse.

A fronte dei premi versati dal Contraente, la Società non trattiene alcun premio relativo ai rischi demografici, mentre trattiene le eventuali spese di emissione. Tali spese non concorrono pertanto alla formazione delle prestazioni assicurate previste dal contratto.

Ne consegue che il capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato o in caso di riscatto del contratto è il risultato della capitalizzazione dei premi versati, al netto delle eventuali spese di emissione.

Il rendimento minimo garantito è pari allo 0% annuo. Ciò vuol dire che, attraverso l'investimento nella gestione separata Sistema Futuro, la Società garantisce, anno per anno e fino all'estinzione del contratto, almeno la

conservazione del cumulo dei premi versati, al netto delle eventuali spese di emissione. Inoltre, grazie alla partecipazione al rendimento della gestione separata Sistema Futuro, le rivalutazioni annue del capitale sono acquisite in via definitiva e si consolidano annualmente.

L'Intermediario assicurativo non può assumere anche qualifica di Beneficiario o vincolatario o creditore pignoratorio delle prestazioni previste dal contratto.

3. Premi

Le prestazioni assicurate sono garantite previo versamento di un premio unico iniziale, corrisposto in via anticipata all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione, di importo non inferiore a euro 5.000,00. È possibile versare, dopo il premio unico iniziale, dei premi unici aggiuntivi, ciascuno di importo non inferiore ad euro 2.500,00. Il cumulo dei premi versati non può eccedere euro 5.000.000,00.

Successivamente al pagamento del premio unico iniziale, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può chiedere alla Società, per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o PEC (posta elettronica certificata), la liquidazione del valore di riscatto.

Il premio unico iniziale può essere versato in base alle seguenti modalità:

- assegno bancario o circolare non trasferibile, emesso dal Contraente e intestato la Società;
- bonifico bancario a favore della Società con addebito del conto corrente intestato al Contraente;
- carta di debito in conformità con quanto previsto dall'articolo 15 del Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito nella Legge 221 del 17 dicembre 2012).

Gli eventuali premi unici aggiuntivi possono essere versati con le modalità sopra citate oppure mediante autorizzazione permanente di addebito diretto (S.D.D. - Sepa Direct Debit) su conto corrente intestato al Contraente. Si precisa che l'importo complessivo dei premi versati nella gestione separata di riferimento da un unico Contraente, o da più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi, nei 12 mesi successivi alla data di decorrenza del primo contratto stipulato, non potrà risultare superiore a 10 milioni di euro.

Si precisa inoltre che, fermo restando il limite sopra indicato, il cumulo dei premi complessivamente versati nella gestione separata di riferimento da un unico Contraente, o da più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi, non potrà risultare superiore a 30 milioni di euro.

4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Il capitale assicurato è determinato dalla somma del premio unico iniziale e degli eventuali versamenti unici aggiuntivi, al netto delle eventuali spese di emissione e di eventuali riscatti parziali, rivalutati ad ogni ricorrenza annua della data di decorrenza del contratto. La rivalutazione annua del capitale assicurato è calcolata sulla base del rendimento annuo lordo realizzato dalla gestione separata Sistema Futuro a cui il contratto è collegato e in cui è investito ogni premio unico versato dal Contraente, al netto degli eventuali costi previsti dal contratto.

Per maggiori informazioni sulla misura della rivalutazione e sulla rivalutazione annua del capitale, si rinvia all'articolo n. 6 – "Clausola di rivalutazione della prestazione assicurata" delle Condizioni contrattuali e al Regolamento della gestione separata Sistema Futuro che forma parte integrale delle stesse.

Per conoscere gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni si rinvia alla Sezione E contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto. La Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

C. Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale

5. Costi

Il Contraente all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione può scegliere tra 2 distinte strutture gestionali, in seguito denominate per semplicità "Struttura A" e "Struttura B", a ciascuna delle quali corrispondono un distinto livello ed una distinta articolazione della struttura dei costi applicati al contratto. **La scelta della struttura gestionale operata all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione non può più essere variata nel corso della durata contrattuale.**

5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1. Costi gravanti sul premio

Spese di emissione trattenute dal premio unico iniziale e da ciascun versamento aggiuntivo	
Costo fisso	importo
Struttura A	0,00 euro
Struttura B	20,00 euro

5.1.2. Costi per riscatto

Sulla base della struttura gestionale scelta dal Contraente e del numero di anni trascorsi tra la decorrenza del contratto ed il momento del riscatto, per la determinazione del valore complessivo di riscatto, come indicato all'articolo n.7 - "Riscatto" delle Condizioni contrattuali vengono applicati i seguenti costi:

Struttura A	
Anno	Percentuale di costo
2° anno	4,50%
3° anno	3,00%
4° anno	1,50%
Dal 5° anno	nessun costo previsto

Struttura B	
Anno	Percentuale di costo
2° anno	1,00 %
3° anno	0,50 %
Dal 4° anno	nessun costo previsto

5.2. Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

Misura trattenuta dalla Società sul rendimento annuo conseguito dalla gestione Separata Sistema Futuro
1,30%, sottratto al rendimento annuo

La quota parte percepita dall'Intermediario riferita all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari circa al 49%.

6. Sconti

Il contratto non prevede la possibilità né da parte della Società, né da parte dell'Intermediario di effettuare sconti sul premio.

7. Regime fiscale Tassazione del premio unico

E' riportato di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto

TASSAZIONE DELLE SOMME CORRISPOSTE

- le somme corrisposte dalla Società in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'IRPEF ai sensi dell'art. 34, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e s.m.i, esclusivamente per la quota parte del capitale ascrivibile alla copertura del rischio di premorienza (c.d. "rischio demografico");
- le somme corrisposte dalla Società in caso di decesso dell'Assicurato che esulano dalla quota parte del capitale a copertura del rischio di premorienza (c.d. "rischio demografico"), nonché le prestazioni corrisposte in caso di vita (come ad esempio in caso di scadenza, riscatto, etc.) sono soggette alla seguente disciplina fiscale a seconda che il soggetto avente diritto alla prestazione sia persona fisica residente in Italia o persona giuridica (soggetto esercente attività d'impresa):
 - nel caso in cui il soggetto avente diritto alla prestazione sia una persona fisica, le prestazioni sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 26-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e s.m.i così come modificato dal Decreto Legge 138/2011, calcolata sulla differenza tra le somme corrisposte dalla Società e i premi pagati dal Contraente, eventualmente riproporzionati in caso di

riscatti parziali (art. 45, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i-T.U.I.R.).

- nel caso in cui il soggetto avente diritto alla prestazione sia una persona giuridica (soggetto esercente attività d'impresa), le prestazioni erogate dalla Società concorrono a formare il reddito in base alle regole stabilite dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 in materia di determinazione del reddito d'impresa.

Tutte le prestazioni corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'imposta sulle successioni.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

Diritto proprio dei beneficiari designati

Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società pertanto le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Variazioni transnazionali di residenza

Il presente contratto è stato concepito nel rispetto della normativa legale e fiscale applicabile ai Contraenti e agli Assicurati aventi residenza o sede legale in Italia.

Qualora il Contraente/Assicurato trasferisca la propria residenza o sede legale in un paese diverso dall'Italia, il contraente potrebbe non avere più diritto a versare premi sulla sua polizza e il contratto potrebbe non incontrare più i bisogni individuali del Contraente/Assicurato stesso.

Il Contraente/Assicurato deve informare per iscritto la Società di ogni eventuale cambio di residenza, domicilio o sede legale intervenuto nel corso del Contratto verso uno Stato diverso dall'Italia, prima che il cambiamento stesso abbia effetto.

In tal caso, previo assenso da parte del Contraente/Assicurato, la Società può trasferire i dati personali del Contraente/Assicurato, ad un'altra Società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group operante nel nuovo Stato di residenza, domicilio o sede legale del Contraente/Assicurato, in modo che sia eventualmente possibile proporgli soluzioni in linea con la sua nuova situazione.

La Società non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto.

Per ogni valutazione sulle modifiche al trattamento fiscale a seguito di cambio di residenza, domicilio o sede legale sarà a carico del Contraente ottenere un'adeguata consulenza fiscale indipendente, che lo informi delle conseguenze derivanti da tale variazione.

La variazione di residenza potrebbe consentire alla Società di sospendere e /o sciogliere il contratto. In caso di scioglimento, il contraente può sempre richiedere il pagamento del valore del contratto stesso.

Per i dettagli sulla normativa Statunitense FATCA e sulle disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95. si rinvia al relativo articolo delle Condizioni contrattuali..

D. Altre informazioni sul contratto

8. Modalità di perfezionamento del contratto

Per maggiori informazioni sulle modalità di conclusione ed entrata in vigore dell'assicurazione si rinvia all' articolo n. 3 - "Conclusione del contratto, entrata in vigore e durata dell'assicurazione".

9. Riscatto

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto la polizza può essere riscattata totalmente o parzialmente su richiesta del Contraente tramite una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata A.R. a: Zurich Investments Life S.p.A. - Life Operations - Ufficio Life Claims & After Sales - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano;
- PEC (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "liquidazione delle prestazioni", a: Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it

Per le modalità di determinazione dei valori di riscatto si rinvia all'articolo n.7 – "Riscatto e riduzione" delle Condizioni contrattuali. Informazioni dettagliate sui costi applicati in caso di riscatto sono riportate al punto 5.1.2 del presente documento.

Nei primi anni di durata contrattuale il valore di riscatto può risultare di importo inferiore al cumulo

dei premi unici versati. E' possibile richiedere alla Società, in qualsiasi momento, la quantificazione dei valori di riduzione e di riscatto, rivolgendosi a: Zurich Investments Life S.p.A. - Life Customer Management - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano - Telefono n. 02/5966.3000 - Fax n. 02/2662.2266 - E-mail: customerlife@it.zurich.com

Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla Sezione E per l'illustrazione dell'evoluzione dei valori di riscatto. I valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel Progetto personalizzato.

Si precisa che l'importo massimo riscattabile da prodotti collegati alla gestione separata di riferimento del presente prodotto da un unico Contraente, o da più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi, in ciascun periodo di 12 mesi intercorrenti tra due anniversari della data di decorrenza del primo contratto stipulato, non potrà risultare complessivamente superiore a 10 milioni di euro incrementati della quota parte relativa alla rivalutazione delle prestazioni.

10. Revoca della proposta

Fino al momento in cui il contratto non è perfezionato il Contraente può revocare la proposta inviando una comunicazione scritta tramite una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata A.R. a: Zurich Investments Life S.p.A. - Life Operations - Ufficio Life Underwriting - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano;
- PEC (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "revoca della proposta", a: Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it

La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, rimborserà al Contraente l'eventuale somma versata all'atto della sottoscrizione della proposta.

11. Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto inviando entro 30 giorni dalla data di conclusione una comunicazione scritta tramite una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata A.R. a: Zurich Investments Life S.p.A. - Life Operations - Ufficio Life Claims & After Sales - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano;
- PEC (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "recesso", a: Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it.

Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della richiesta, quale risultante dal cartellino di invio o dall'invio della PEC. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società provvederà a restituire il premio corrisposto.

12. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

Le richieste per la liquidazione delle prestazioni da parte della Società devono essere presentate secondo le modalità indicate all'articolo n. 11 – "Pagamenti della Società" delle Condizioni contrattuali.

La Società, per particolari esigenze istruttorie, potrà richiedere la produzione di ulteriore documentazione, che verrà di volta in volta immediatamente specificata. Entro trenta giorni dalla ricezione, da parte della Società, della documentazione completa e a condizione che sia maturato il diritto alla prestazione, la Società esegue il pagamento delle prestazioni previste in forma di capitale. Il pagamento della prestazione di rendita viene effettuato entro trenta giorni dalla scadenza della relativa rata. Decorsi tali termini e a partire dai termini stessi, sono dovuti agli aventi diritto gli interessi di mora al tasso legale in vigore. Si considerano ricevute in giornata le richieste pervenute presso la sede legale della Società entro le ore 13.00.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto di pagamento delle rate di premio) si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Le somme dovute, per prestazioni aggiuntive, a scadenza o per sinistro, devono essere tassativamente richieste alla Società entro 10 anni rispettivamente dalla data di scadenza del contratto, dalla data di pagamento delle prestazioni aggiuntive, dalla data di richiesta di riscatto o dalla data dell'evento in caso di sinistro.

Le somme non richieste entro il suddetto termine non potranno più essere liquidate ai richiedenti e dovranno essere dalla Società, comunicate e devolute al Fondo, istituito presso il Ministero

dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1 c.343 Legge 23.12.2005 n.266.

13. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la Legge italiana.

14. Lingua

Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana.

15. Reclami

Eventuali reclami possono essere presentati direttamente alla Compagnia o all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) secondo le disposizioni che seguono:

- Alla Società

Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o dei sinistri. I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

La Compagnia, ricevuto il reclamo, deve fornire risposta entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, all'indirizzo fornito dal reclamante.

I reclami devono essere inviati per iscritto a:

- **ZURICH INVESTMENTS LIFE spa**

Ufficio Gestione Reclami

Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano

Fax numero: 02.2662.2243

E-mail: reclami@zurich.it

- **o tramite il sito internet della Compagnia www.zurich.it dove, nell'apposita sezione dedicata ai reclami, è predisposto un apposito modulo per l'inoltro dello stesso alla Compagnia.**

- ALL'IVASS

Vanno indirizzati i reclami:

- aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte della Compagnia, degli Intermediari e dei periti assicurativi da essa incaricati;
- nei casi in cui il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 giorni.

Nei casi di cui sopra, i reclami devono essere inviati per iscritto a:

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

Servizio Tutela degli Utenti

Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

Fax numero: 06.421.33.353/745

Per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza (www.ivass.it) nella sezione relativa ai reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia www.zurich.it. La presentazione del reclamo ad IVASS può avvenire anche via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it.

I reclami indirizzati ad IVASS devono contenere i seguenti elementi:

- nome, cognome domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- denominazione dell'impresa, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
- copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa, rispettivamente nell'ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell'ipotesi di risposta ritenuta non

soddisfacente;

- ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento ISVAP n. 24/2008 e s.m.i., che l'Assicurato può consultare sul sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile al sito www.e.europa.eu/fin-nete) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Compagnia, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS, come sopra delineato, oppure potrà avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

- la mediazione civile, disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all'Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, le quali vi partecipano con l'assistenza di un avvocato;
- l'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., attivabile o in virtù di una clausola compromissoria se prevista all'interno del contratto (nelle Condizioni contrattuali) o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo tra le parti volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia..

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

16. Informativa in corso di contratto

La Società si impegna a trasmettere al Contraente entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa, con l'indicazione dei premi unici versati, del capitale rivalutato e della misura di rivalutazione.

17. Conflitto di interessi

Ad oggi non esistono situazioni di conflitto di interessi per la gestione separata "Sistema Futuro".

La Società vigila per assicurare la tutela dei Contraenti dall'insorgere di possibili conflitti di interesse, in coerenza con quanto previsto dalla regolamentazione IVASS e con le procedure interne di cui si è dotata la Società stessa. Per la quantificazione delle utilità ricevute e retrocesse agli Assicurati e per le utilità rappresentate da servizi si rinvia al rendiconto annuale e al prospetto della composizione della gestione separata presenti sul sito della Società- www.zurich.it e su alcuni quotidiani a tiratura nazionale.

E. Progetto esemplificativo delle prestazioni

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata, per ciascuna delle strutture gestionali previste, in base ad una predefinita combinazione delle sole variabili di premio e durata non avendo, per la particolare struttura del prodotto, il sesso e l'età dell'Assicurato alcun impatto. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;

b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente Progetto, al 3,00%. Il predetto tasso di rendimento è diminuito di una misura percentuale fissa trattenuta dalla Società sul rendimento della gestione separata pari a 1,30%.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere, in base alle Condizioni contrattuali e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili. I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società.

Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione separata Sistema Futuro potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

STRUTTURA GESTIONALE A:

SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito: 0%
- Durata: 15 anni
- Valori indipendenti da età e sesso

Anni trascorsi	Premi unici	Capitale assicurato	Capitale assicurato in caso di morte	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	5.000	5.000,00	5.000,00	4.775,00
2	-	5.000,00	5.000,00	4.850,00
3	-	5.000,00	5.000,00	4.925,00
4	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, trascorsi 4 anni dalla data di decorrenza del contratto.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

AVVERTENZA: Il tasso del 3,00% costituisce un'ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.

- Tasso di rendimento finanziario: 3%
- Rendimento trattenuto dalla Società: 1,30%
- Tasso di rendimento retrocesso: 1,70%
- Durata: 15 anni
- Valori indipendenti da età e sesso

Anni trascorsi	Premi unici	Capitale assicurato	Capitale assicurato in caso di morte	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	5.000	5.085,00	5.085,00	4.856,18
2	-	5.171,45	5.171,45	5.016,31
3	-	5.259,36	5.259,36	5.180,47
4	-	5.348,77	5.348,77	5.348,77
5	-	5.439,70	5.439,70	5.439,70
6	-	5.532,17	5.532,17	5.532,17
7	-	5.626,22	5.626,22	5.626,22
8	-	5.721,87	5.721,87	5.721,87
9	-	5.819,14	5.819,14	5.819,14
10	-	5.918,07	5.918,07	5.918,07
11	-	6.018,68	6.018,68	6.018,68
12	-	6.121,00	6.121,00	6.121,00
13	-	6.225,06	6.225,06	6.225,06
14	-	6.330,89	6.330,89	6.330,89
15	-	6.438,52	6.438,52	6.438,52

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

**STRUTTURA GESTIONALE B:
SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:**

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito: 0%
- Durata: 15 anni
- Valori indipendenti da età e sesso

Anni trascorsi	Premi unici	Capitale assicurato	Capitale assicurato in caso di morte	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	5.000	4.980,00	4.980,00	4.930,20
2	-	4.980,00	4.980,00	4.955,10
3	-	4.980,00	4.980,00	4.980,00
4	-	4.980,00	4.980,00	4.980,00
5	-	4.980,00	4.980,00	4.980,00
6	-	4.980,00	4.980,00	4.980,00
7	-	4.980,00	4.980,00	4.980,00
8	-	4.980,00	4.980,00	4.980,00
9	-	4.980,00	4.980,00	4.980,00
10	-	4.980,00	4.980,00	4.980,00
11	-	4.980,00	4.980,00	4.980,00
12	-	4.980,00	4.980,00	4.980,00
13	-	4.980,00	4.980,00	4.980,00
14	-	4.980,00	4.980,00	4.980,00
15	-	4.980,00	4.980,00	4.980,00

() Il premio unico lordo è comprensivo della spesa di emissione pari a euro 20,00.*

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati non potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

AVVERTENZA: Il tasso del 3,00% costituisce un'ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.

- Tasso di rendimento finanziario: 3,00%
- Rendimento trattenuto dalla Società: 1,30%
- Tasso di rendimento retrocesso: 1,70%
- Durata: 15 anni
- Valori indipendenti da età e sesso

Anni trascorsi	Premi unici	Capitale assicurato	Capitale assicurato in caso di morte	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	5.000	5.064,66	5.064,66	5.014,01
2	-	5.150,76	5.150,76	5.125,01
3	-	5.238,32	5.238,32	5.238,32
4	-	5.327,37	5.327,37	5.327,37
5	-	5.417,94	5.417,94	5.417,94
6	-	5.510,04	5.510,04	5.510,04
7	-	5.603,71	5.603,71	5.603,71
8	-	5.698,97	5.698,97	5.698,97
9	-	5.795,85	5.795,85	5.795,85
10	-	5.894,38	5.894,38	5.894,38
11	-	5.994,58	5.994,58	5.994,58
12	-	6.096,49	6.096,49	6.096,49
13	-	6.200,13	6.200,13	6.200,13
14	-	6.305,53	6.305,53	6.305,53
15	-	6.412,72	6.412,72	6.412,72

() Il premio unico lordo è comprensivo della spesa di emissione pari a euro 20,00.*

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

Zurich Investments Life S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

*Il Rappresentante legale
Dott. Paolo Penco*



Informativa relativa all'accesso all'Area Clienti Riservata

La informiamo che, a seguito della conclusione del contratto, potrà richiedere le credenziali per accedere all'Area Clienti Riservata presente sul sito della Società, ove potrà consultare la sua posizione assicurativa. Le credenziali d'accesso le verranno rilasciate solo su sua specifica richiesta, per garantirle una consultazione sicura. Per ottenerle, la invitiamo a collegarsi all'indirizzo <https://areaclienti.zurich.it> e seguire le istruzioni riportate.

Alla conclusione del processo avrà a disposizione le credenziali per la consultazione dell'area a lei riservata.

I dati e le informazioni contenute nella presente Nota informativa sono aggiornate all'1 dicembre 2015

Eazy Invest (Tariffa base) Condizioni contrattuali

Premessa

Il presente contratto è disciplinato:

- dalle Condizioni contrattuali, di seguito riportate;
- dalle eventuali appendici di contratto emesse dalla Società;
- dalle norme di legge, per quanto non espressamente disciplinato dai documenti sopra elencati.

Articolo 1 - Prestazioni assicurate

In caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi momento avvenga, la Società corrisponde ai Beneficiari caso morte designati dal Contraente, previa richiesta scritta, un capitale pari al premio unico ed agli eventuali premi unici aggiuntivi versati, al netto delle eventuali spese di emissione previste e di eventuali riscatti parziali effettuati, rivalutati ogni anno fino alla ricorrenza annua della data di decorrenza del contratto immediatamente precedente la data di decesso dell'Assicurato, ulteriormente rivalutati pro-rata temporis fino alla data del decesso ad un tasso pari allo 0,75% dell'ultimo rendimento attribuito al contratto.

La misura annua di rivalutazione minima garantita dalla Società è pari allo 0%. Le modalità di rivalutazione del capitale sono disciplinate all'art. 6.

Si precisa che Il contratto può essere sottoscritto da una persona fisica che abbia raggiunto la maggiore età, domiciliata in Italia, in possesso di codice fiscale italiano e residente in Italia ai fini fiscali.

Articolo 2 - Versamento del premio

Le prestazioni assicurate di cui all'art. 1 sono garantite previo versamento alla Società, in un'unica soluzione ed in via anticipata da parte del Contraente, del premio unico iniziale e degli eventuali premi unici aggiuntivi. Il Contraente si impegna a versare il premio unico iniziale al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione. L'importo minimo del premio unico iniziale è pari a euro 5.000,00 mentre l'importo minimo di ciascun eventuale premio unico aggiuntivo è pari a euro 2.500,00. Il cumulo dei premi non può eccedere euro 5.000.000,00.

Resta comunque inteso che la Società si riserva in qualsiasi momento il diritto di non accettare il versamento di Premi Unici Aggiuntivi

Articolo 3 - Modalità di conclusione del contratto

Il contratto si intende concluso il giorno in cui il Contraente è informato dell'accettazione della proposta da parte della Società, a condizione che il premio unico versato dal Contraente risulti esigibile per l'incasso e che il Contraente stesso abbia sottoscritto il modulo di proposta, completo di tutte le informazioni e documenti richiesti dalla vigente normativa, insieme all'Assicurato, se persona diversa.

Le prestazioni assicurate entrano in vigore alle ore 24.00 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza.

La durata del contratto è collegata all'esistenza in vita dell'Assicurato. Il contratto si scioglie in caso di:

- esercizio del diritto di recesso da parte del Contraente;
- decesso dell'Assicurato;
- esercizio del diritto di riscatto totale da parte del Contraente.

La Società si riserva il diritto di non accettare la Proposta del Contraente a propria totale discrezione. In tal caso, la Società restituirà al Contraente il Premio Unico Iniziale già corrisposto da quest'ultimo, non oltre il settimo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del Contraente, della lettera di mancata accettazione della Proposta. L'importo verrà accreditato sul conto corrente bancario del soggetto legittimato alla restituzione, i cui dati identificativi saranno riportati sulla Proposta. In nessun caso la restituzione del Premio Unico Iniziale sarà eseguita a mezzo di denaro contante.

Articolo 4 - Revoca della proposta e recesso dal contratto

Il Contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto, mediante lettera raccomandata A.R. o PEC (posta elettronica certificata) contenente gli elementi identificativi della proposta. Le somme eventualmente anticipate dal Contraente alla Società saranno restituite entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di revoca della proposta. Entro il termine di trenta giorni dalla conclusione del contratto, il Contraente può esercitare il diritto di recesso, mediante lettera raccomandata A.R. o PEC (posta

elettronica certificata) da inviare entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno di invio della richiesta, quale risultante dal cartellino di invio o dall'invio della PEC. La Società rimborsa quindi al Contraente, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta scritta di recesso, l'importo del premio unico versato al netto delle eventuali spese di emissione previste dal contratto.

Articolo 5 - Decorrenza e durata del contratto

L'età dell'Assicurato al momento della sottoscrizione della proposta deve essere compresa tra i 18 anni compiuti e i 90 anni compiuti (età assicurativa in entrambi i casi). Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. L'inesattezza delle dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato comporta l'applicazione, da parte della Società, degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

Articolo 6 - Clausola di rivalutazione della prestazione assicurata

Il capitale assicurato è determinato dalla somma del premio unico iniziale e degli eventuali versamenti unici aggiuntivi, al netto delle eventuali spese di emissione e di eventuali riscatti parziali effettuati, rivalutati ad ogni ricorrenza annua della data di decorrenza del contratto. La rivalutazione annua del capitale assicurato è calcolata sulla base del rendimento annuo lordo realizzato dalla gestione separata Sistema Futuro in cui sono investiti il premio unico versato dal Contraente, al netto dei costi e gli eventuali premi unici aggiuntivi, al netto dei costi. La gestione separata Sistema Futuro è disciplinata da apposito Regolamento facente parte integrante delle Condizioni contrattuali.

A) Misura di rivalutazione

Ad ogni ricorrenza annua della data di decorrenza del contratto, la Società calcola la misura annua di rivalutazione da attribuire al contratto per l'anno precedente, che si ottiene diminuendo il rendimento annuo lordo realizzato dalla gestione separata Sistema Futuro di una percentuale fissa pari a 1,30%, trattenuta dalla Società. La misura annua minima di rivalutazione garantita dalla Società è pari allo 0% per tutta la durata contrattuale. Ciò implica che nel caso particolare il cui rendimento annuo della gestione separata Sistema Futuro risulti compreso fra 0% e 1,30%, la Società tratterà solo l'eccedenza rispetto alla misura di rivalutazione annua minima garantita pari allo 0%.

Per i contratti con ricorrenza annua compresa tra il 1° gennaio ed il 31 marzo di ogni anno, la misura di rivalutazione è determinata in base al rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro realizzato nel secondo anno antecedente quello di calcolo.

Per i contratti con ricorrenza annua compresa tra il 1° aprile ed il 31 dicembre di ogni anno, la misura di rivalutazione è determinata in base al rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro realizzato nell'anno antecedente quello di calcolo.

B) Rivalutazione annua del capitale

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale rivalutato si ottiene sommando:

- al capitale in vigore alla ricorrenza annuale precedente, al netto di eventuali riscatti parziali richiesti nel corso dell'anno;
- un importo ottenuto moltiplicando detto capitale per la misura di rivalutazione annua determinata secondo le modalità descritte al precedente punto A.

I premi unici aggiuntivi versati nel corso dell'anno, al netto delle eventuali spese di emissione, saranno rivalutati in base alla misura di rivalutazione di cui al punto A), secondo il metodo pro-rata temporis dalla data di decorrenza del versamento fino alla data di ricorrenza annua del contratto. La rivalutazione del capitale assicurato è acquisita in via definitiva ed è comunicata al Contraente ad ogni ricorrenza annua del contratto in occasione dell'invio dell'estratto conto annuale.

Articolo 7 - Riscatto e riduzione

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può richiedere alla Società, per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o PEC (Posta elettronica certificata), la liquidazione parziale o totale del valore di riscatto del contratto.

Ai fini della determinazione del valore di riscatto totale, si determina:

1. dapprima il capitale assicurato, al netto di eventuali riscatti parziali intervenuti precedentemente, rivalutato fino alla ricorrenza annua antecedente la data di ricezione, da parte della Società, della richiesta di riscatto e ulteriormente rivalutato pro-rata temporis fino alla data di effetto dell'operazione di riscatto, ad un tasso pari al 75% dell'ultimo rendimento attribuito al contratto;
2. il valore calcolato secondo le modalità indicate al precedente numero 1) viene quindi moltiplicato,

tenendo conto del numero di anni trascorsi tra la data di decorrenza del contratto e la data di effetto del riscatto nonché della struttura gestionale scelta dal Contraente al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione, per una delle aliquote indicate nella successiva tabella.

Struttura A	
Tabella delle percentuali di riscatto	
2° anno	95,50%
3° anno	97,00%
4° anno	98,50%
dal 5° anno	nessuna penalizzazione prevista

Struttura B	
Tabella delle percentuali di riscatto	
2° anno	99,00%
3° anno	99,50%
dal 4° anno	nessuna penalizzazione prevista

Il riscatto totale pone fine al contratto.

Il riscatto parziale, calcolato con le stesse modalità del riscatto totale, può essere richiesto più volte nel corso della durata contrattuale. Il riscatto parziale è possibile purché il capitale residuo non sia inferiore a euro 5.000,00. In caso di riscatto parziale il contratto rimane in vigore per il capitale residuo.

Articolo 8 - Opzioni di rendita

Il Contraente può chiedere alla Società, per iscritto e a mezzo raccomandata A.R o PEC (posta elettronica certificata), che il valore di riscatto sia liquidato in una delle seguenti forme di rendita:

- rendita annua rivalutabile, pagabile all'Assicurato finché sia in vita;
- rendita annua rivalutabile, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, e successivamente finché l'Assicurato sia in vita; in caso di decesso dell'Assicurato nei primi 5 o 10 anni di rendita certa, la rendita è pagata ad altra persona designata dal Contraente all'atto della richiesta della rendita certa;
- rendita annua rivalutabile, pagabile all'Assicurato finché sia in vita e reversibile totalmente o parzialmente ad altra persona designata (c.d. reversionario), se in vita alla data di decesso dell'Assicurato e finché detta persona sia in vita. Il reversionario e la percentuale di reversibilità devono essere indicati dal Contraente all'atto della richiesta dell'opzione. Il limite massimo di età dell'Assicurato affinché possa essere richiesta la liquidazione del riscatto con opzione in rendita è pari ad 85 anni compiuti (età assicurativa). La rendita è erogata in modo posticipato, con la possibilità di scelta tra rateazione annuale, semestrale, trimestrale o mensile da esplicitare all'atto della richiesta di riscatto. Il Contraente può anche chiedere che il valore di riscatto liquidato venga convertito parzialmente in una rendita. In tale caso, entro trenta giorni dalla relativa richiesta, completa di tutta la documentazione indicata nell'allegato A, la Società corrisponde una parte del valore di riscatto al Contraente, mentre la rimanente parte è liquidata direttamente all'Assicurato in una delle forme di rendita previste, con la modalità e la periodicità sopra indicate. La rendita è di tipo previdenziale, vale a dire non riscattabile dopo l'inizio dell'erogazione. Le Condizioni contrattuali della rendita in erogazione, i coefficienti di conversione del capitale in rendita e le modalità di rivalutazione della rendita in erogazione saranno quelli in vigore alla data della conversione richiesta dal Contraente.

Articolo 9 - Beneficiari

9.1 Il Contraente designa il/i Beneficiario/i ai fini della prestazione in caso di decesso. **La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate alla Società per iscritto o disposte per testamento.**

La designazione potrà essere revocata o modificata dal Contraente in qualsiasi momento ad eccezione dei seguenti casi:

- dopo che il Contraente abbia comunicato per iscritto alla Società di rinunciare al diritto di revoca ed il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di accettare il beneficio;
- da parte degli eredi al decesso del Contraente; e
- in seguito al verificarsi dell'evento assicurato, qualora il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla

Società la propria intenzione di richiedere il beneficio.

Nei casi previsti dai punti (i), (ii) che precedono, il Recesso, il Riscatto Totale o il Riscatto Parziale, la costituzione di pegno, vincolo e cessione del Contratto richiedono il consenso scritto del/i Beneficiario/i.

In mancanza di espressa designazione, Beneficiario delle Prestazioni Assicurative è il Contraente medesimo o, qualora quest'ultimo coincida con l'Assicurato, gli eredi testamentari o, in mancanza, i suoi eredi legittimi.

9.2 Qualora il Contraente **designi espressamente più di un beneficiario**, la ripartizione percentuale del beneficio tra i diversi Beneficiari dovrà essere specificata in modo chiaro per iscritto. In assenza di precise indicazioni, la ripartizione del beneficio avverrà in parti uguali.

9.3 Qualora **i beneficiari siano genericamente gli eredi** (siano essi legittimi o testamentari) la Società farà riferimento alle norme civilistiche (o al testamento) esclusivamente per l'individuazione corretta dei Beneficiari mentre il beneficio sarà suddiviso **tra gli stessi in parti uguali, senza applicazione di eventuali quote previste dalla legge o dal testamento.**

La liquidazione pertanto avverrà per "teste" in parti uguali e non per "stirpi" (ossia non saranno applicate, a titolo esemplificativo, le norme sulla Rappresentazione di cui agli articoli 467 e seguenti del Cod. Civ o quelle in materia di legittimari di cui agli artt. 536 e seguenti del Cod. Civ.).

La ripartizione non avverrà in parti uguali, come sopra indicato, solo nel caso in cui il Contraente abbia espressamente ed inequivocabilmente indicato le quote per la ripartizione delle prestazioni assicurative in caso di decesso. Tali criteri di ripartizione specifici delle prestazioni assicurative possono essere comunicati alla Compagnia in qualsiasi momento o riportati nel testamento.

Il Contraente designa i Beneficiari per il caso di morte dell'Assicurato in occasione della sottoscrizione della proposta di assicurazione o in un momento successivo. I Beneficiari possono essere revocati o modificati in qualsiasi momento, tranne:

- nel caso in cui il Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione della designazione;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In questi casi, nessuna richiesta di pagamento o scelta di opzione e, più in generale, nessun atto dispositivo od omissivo sul contratto potrà essere disposto dal Contraente senza il preventivo o contestuale assenso scritto dei Beneficiari designati. La designazione dei Beneficiari o le eventuali revoche o modifiche, salvo quelle disposte per testamento, debbono essere comunicate per iscritto alla Società tramite lettera raccomandata A.R. o PEC (posta elettronica certificata), che provvederà ad annotarle in polizza o su appendice di polizza.

Articolo 10 - Cessione, pegno e vincolo

In conformità con quanto disposto dall'art. 1407 del Codice Civile, il Contraente può cedere ad un terzo il contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Società viene informata per iscritto dal Contraente dell'avvenuta cessione. La Società deve procedere nel più breve tempo possibile ad effettuare l'annotazione dell'avvenuta cessione in polizza o su appendice. La Società può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, secondo quanto stabilito dall'art. 1409 del Codice Civile. Il Contraente può vincolare o costituire in pegno, in qualsiasi momento, le prestazioni assicurate a favore di un terzo. Tale atto diventa efficace nel momento in cui la Società ne faccia annotazione in polizza o su appendice di polizza. In tale caso, nessuna richiesta di pagamento o scelta di opzione e, più in generale, nessun atto dispositivo od omissivo sul contratto potrà essere disposto dal Contraente senza il preventivo o contestuale assenso scritto del terzo vincolatario o del creditore pignoratizio.

Articolo 11 - Pagamenti della Società

Le richieste di pagamento delle somme dovute in forza del contratto hanno effetto nei confronti della Società quando quest'ultima ne abbia conoscenza. Si considerano conosciute le richieste pervenute presso la sede della Società. Si considerano ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 13.00. Per tutti i pagamenti, devono essere preventivamente consegnati alla Società i documenti indicati nell'allegato A alle Condizioni contrattuali, necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La Società, per particolari esigenze istruttorie, si riserva la facoltà di richiedere la produzione di ulteriore documentazione, che verrà di volta in volta immediatamente specificata. Tutte le somme dovute dalla Società, a qualsiasi titolo e in forma di capitale, saranno corrisposte entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda di liquidazione da parte della Società stessa o, se successiva, dalla data di ricezione della documentazione completa eventualmente richiesta, a condizione che sia maturato il diritto alla prestazione. Il pagamento delle opzioni di vendita viene effettuato entro trenta giorni dalla scadenza della relativa rata. Trascorsi tali termini, la Società si impegna a corrispondere agli aventi diritto gli interessi di mora al tasso legale in

vigore, per ogni giorno successivo al trentesimo.

Articolo 12 - Foro competente

Qualora il Contraente e/o l'Assicurato e/o il/i Beneficiario/i sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e smi), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Articolo 13 - Normativa relativa a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95.

La Società non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto. Per ricevere maggiori informazioni e dettagli su quanto riportato di seguito, si prega di consultare un consulente fiscale.

Obbligo di identificazione

Ai sensi della suddetta legge, la normativa richiede che la Società identifichi i Contraenti che siano cittadini statunitensi e/o abbiano la residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, e ne invii una comunicazione periodica alla Agenzia delle Entrate.

L'identificazione avviene in fase di assunzione della polizza ma anche durante tutta la vita del contratto principalmente mediante una o più richieste di autocertificazione da parte del Contraente.

Ogni volta che la Società riterrà che siano intervenute variazioni rispetto ad una autocertificazione, ne richiederà una nuova, non considerando più valida la precedente.

Per esempio la Società potrà richiedere una nuova autocertificazione se verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o che abbia residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia.

Obbligo di comunicazione

Se il Contraente diventa cittadino statunitense e/o acquisisce la residenza fiscale di uno Stato diverso dall'Italia, ha l'obbligo di comunicare tale cambiamento per iscritto alla Società entro 60 giorni dall'evento che ha comportato la variazione. Se la Società verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o con residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, potrà richiedere maggiori informazioni e chiarimenti per determinare la sua effettiva posizione fiscale.

In caso di mancata o non corretta comunicazione o autocertificazione da parte del Contraente, nei termini sopraindicati, la Società è obbligata a segnalare il Contraente all'Agenzia delle Entrate.

Articolo 14 - Obbligo di adeguata verifica della clientela

Ai sensi dell' Art. 23 comma 1 – bis del D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007 e successivi aggiornamenti ed integrazioni, nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente ai rapporti continuativi in essere o alle operazioni in corso di realizzazione, la Società pone fine al rapporto o all'esecuzione dell'operazione e restituisce al Contraente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo saldo attivo tramite bonifico bancario su un conto corrente bancario indicato dal Contraente ed allo stesso intestato.

Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al Contraente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica.

Prima di avviare la procedura di restituzione di cui all'articolo 23, comma 1-bis, la Società dovrà contattare il contraente, mediante comunicazione scritta, al fine di accertare la possibilità di completare agevolmente l'adeguata verifica entro 60 giorni dall'invio della stessa.

Nell'ipotesi in cui la Società non ottenga l'indicazione delle coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico di restituzione entro 60 giorni dalla comunicazione scritta, provvederà a trattenere le disponibilità finanziarie del Contraente su un conto infruttifero.

Articolo 15 - Variazioni transnazionali di residenza

Il presente contratto è stato concepito nel rispetto della normativa legale e fiscale applicabile ai Contraenti e agli Assicurati aventi residenza o sede legale in Italia.

Qualora il Contraente/Assicurato trasferisca la propria residenza o sede legale in un paese diverso dall'Italia, il contraente potrebbe non avere più diritto a versare premi sulla sua polizza e il contratto potrebbe non incontrare più i bisogni individuali del Contraente/Assicurato stesso.

Il Contraente/Assicurato deve informare per iscritto la Società di ogni eventuale cambio di residenza, domicilio o sede legale intervenuto nel corso del Contratto verso uno Stato diverso dall'Italia, prima che il cambiamento stesso abbia effetto.

In tal caso, previo assenso da parte del Contraente/Assicurato, la Società può trasferire i dati personali del Contraente/Assicurato, ad un'altra Società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group operante nel nuovo Stato di residenza, domicilio o sede legale del Contraente/Assicurato, in modo che sia eventualmente possibile proporgli soluzioni in linea con la sua nuova situazione.

la Società non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto.

Per ogni valutazione sulle modifiche al trattamento fiscale a seguito di cambio di residenza, domicilio o sede legale sarà a carico del Contraente ottenere un'adeguata consulenza fiscale indipendente, che lo informi delle conseguenze derivanti da tale variazione.

La variazione di residenza potrebbe consentire alla Società di sospendere e /o sciogliere il contratto. In caso di scioglimento, il contraente può sempre richiedere il pagamento del valore del contratto stesso.

Articolo 16 - Embargo, sanzioni amministrative e commerciali

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente Polizza, la Società non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'assicurazione a favore di qualsiasi Contraente, Assicurato, Beneficiario o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali.

Articolo 17 - Modifiche contrattuali

La Società modificherà le condizioni del presente Contratto, dandone tempestiva comunicazione per iscritto, nel caso di:

- cambiamenti nella legislazione applicabile ai prodotti assicurativi, ai contratti sulla vita e in generale al Contratto, che richiedano modifiche o integrazioni del Contratto medesimo; e
- cambiamenti al regime fiscale applicabile al Contratto, alla Società, ovvero agli strumenti finanziari sottostanti il contratto che abbiano un impatto sull'esecuzione del Contratto medesimo

*Il Rappresentante legale
Dott. Paolo Penco*



I dati e le informazioni contenute nelle presenti Condizioni contrattuali sono aggiornati all'1 dicembre 2015

Eazy Invest (tariffa con liquidazione annuale di un importo variabile)

Scheda sintetica

La presente Scheda Sintetica è redatta secondo lo schema predisposto da ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

1. Informazioni generali

1.a) Società di assicurazione

Zurich Investments Life S.p.A. (di seguito la Società) - Società a socio unico - soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, Società appartenente al gruppo Zurich Italia.

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

L'ammontare del patrimonio netto è pari a euro 407.899.063 di cui:

- la parte relativa al capitale sociale è pari a euro 164.000.000;
- la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali è pari a euro 231.688.587;
- la parte relativa agli utili portati a nuovo è pari a euro 804.263.

L'indice di solvibilità 1,33 riferito alla gestione vita, rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 341,5 milioni di euro e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 257,6 milioni di euro.

I dati sono relativi all'ultimo Bilancio presentato in Consiglio d'Amministrazione.

1.c) Denominazione del contratto

Il presente contratto è denominato Eazy Invest.

1.d) Tipologia di contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente, in base al rendimento di una gestione separata di attivi denominata "Sistema Futuro". Detta rivalutazione viene liquidata, annualmente, sotto forma di importo variabile, c.d. cedola, corrisposto direttamente al Contraente.

1.e) Durata

La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato. **È possibile esercitare il diritto di riscatto trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto.**

1.f) Pagamento dei premi

Il contratto prevede il versamento di un premio unico iniziale, corrisposto in via anticipata all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione, di importo non inferiore a euro 25.000,00. È facoltà del Contraente versare, dopo il premio unico iniziale, premi unici aggiuntivi, ciascuno di importo non inferiore ad euro 2.500,00.

2. Caratteristiche del contratto

Eazy Invest è un prodotto assicurativo che abbina caratteristiche tipicamente assicurative, quali la garanzia di un capitale in caso di decesso dell'Assicurato, con finalità di investimento, grazie alla corresponsione, sotto forma di cedola annua, di una misura di rivalutazione calcolata sulla base dell'andamento della gestione separata "Sistema Futuro". Il Contraente al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione, sceglie fra due

distinte strutture gestionali, ciascuna delle quali prevede un distinto trattamento in termini di costi alla sottoscrizione e in caso di riscatto, come descritto al punto 5 – “Costi” della Nota informativa. A fronte del premio unico e degli eventuali premi unici aggiuntivi versati dal Contraente, la Società non trattiene alcun premio di rischio né alcun caricamento, mentre trattiene le eventuali spese di emissione. Tali spese non concorrono pertanto alla formazione delle prestazioni.

Per una trattazione esaustiva del meccanismo di partecipazione agli utili si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni contenuto nella Sezione E della Nota informativa.

La Società è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a. Prestazioni in caso di vita

La Società si impegna a corrispondere al Contraente, ad ogni ricorrenza annua del contratto, un importo variabile, c.d. cedola, il cui valore è determinato in funzione del rendimento annuo lordo registrato dalla gestione separata Sistema Futuro, nella quale sono investiti i premi unici versati al netto delle eventuali spese di emissione previste. Detta cedola matura e viene liquidata in occasione della ricorrenza annuale del contratto.

b. Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, la Società garantisce il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente.

c. Opzioni contrattuali

Il Contraente può chiedere per iscritto alla Società che il valore di riscatto totale sia interamente o parzialmente convertito in una delle seguenti forme di rendita:

- rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'Assicurato finché sia in vita;
- rendita annua vitalizia rivalutabile di minore importo, pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita;
- rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'Assicurato finché sia in vita, e reversibile totalmente o parzialmente ad altra persona, se in vita alla data di decesso dell'Assicurato, e finché detta persona sia in vita; la persona designata e la percentuale di reversibilità devono essere indicate dal Contraente all'atto della relativa richiesta.

Il rendimento minimo garantito previsto è pari allo 0% annuo. Ciò vuol dire che, attraverso l'investimento nella gestione separata Sistema Futuro, la Società garantisce, anno per anno, la conservazione del cumulo dei premi versati, al netto delle eventuali spese di emissione.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla possibilità che in caso di riscatto ottenga un capitale inferiore al cumulo dei premi unici versati.

Maggiori informazioni sulle prestazioni assicurate sono fornite in Nota informativa alla Sezione B – “Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte”. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli n. 1- “Prestazioni assicurate” n. 6 – “Modalità di calcolo e di pagamento della cedola annua” delle Condizioni contrattuali.

4. Costi

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento, di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi, secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla Sezione C – “Informazioni sui costi, sconti, regime fiscale”. I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata Sistema Futuro riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto, viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'IVASS, l'indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”.

Il “Costo percentuale medio annuo” (CPMA) indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un'analogha operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati. Il Costo percentuale medio annuo (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie. Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Ipotesi adottate

Premio unico: euro 25.000,00 Durata del contratto: a vita intera.

Gestione separata "Sistema Futuro"

Sesso ed età dell'Assicurato: qualunque, perché i valori sono indipendenti da tali parametri. Tasso di rendimento degli attivi: 3,00%

STRUTTURA A		STRUTTURA B	
Anno	CPMA	Anno	CPMA
5	1,10%	5	1,14%
10	1,21%	10	1,23%
15	1,24%	15	1,27%
20	1,26%	20	1,29%
25	1,27%	25	1,30%

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata Sistema Futuro negli ultimi cinque anni e il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati.

Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Gestione Separata "Sistema Futuro"

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2010	4,01%	2,71%	3,35%	1,55%
2011	3,82%	2,52%	4,89%	2,73%
2012	3,86%	2,56%	4,64%	2,97%
2013	3,98%	2,68%	3,35%	1,17%
2014	4,03%	2,73%	2,08%	0,21%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione D - "Altre informazioni sul contratto" della Nota informativa.

Zurich Investments Life S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente scheda sintetica.

*Il Rappresentante legale
Dott. Paolo Penco*



Eazy Invest (tariffa con liquidazione annuale di un importo variabile)

Nota informativa

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto da ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni contrattuali prima della sottoscrizione del contratto.

Il Contraente ha l'obbligo di consegnare alla Società tutte le informazioni necessarie per il compimento dell'adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio.

Si rimanda all'apposito articolo delle Condizioni contrattuali per ulteriori dettagli.

A. Informazioni sulla Società di assicurazione

1. Informazioni generali

Zurich Investments Life S.p.A. - Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, Società appartenente al gruppo Zurich Italia, con Sede legale a Milano - Italia - Via Benigno Crespi n. 23, Cap 20159. Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3/1/08 al n. 1.00027, Società appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2.

Recapito telefonico +39 025966.1 - Indirizzo PEC: Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it - Sito Internet: www.zurich.it - E-mail: customerlife@it.zurich.com.

Zurich Investments Life S.p.A. è una Società di diritto italiano, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 7.11.1953 (G.U. del 3.2.1954 n. 27).

B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte

2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto è collegato alla durata della vita dell'Assicurato (c.d. a vita intera).

Il contratto Eazy Invest prevede le seguenti prestazioni principali:

• Prestazioni principali

- Prestazione in caso di vita dell'Assicurato: La Società si impegna a corrispondere al Contraente, ad ogni ricorrenza annua del contratto, un importo variabile, c.d. cedola, il cui valore è determinato in funzione del rendimento annuo lordo registrato dalla gestione separata Sistema Futuro, nella quale sono investiti i premi unici versati al netto delle eventuali spese di emissione previste. Detta cedola matura e viene liquidata in occasione della ricorrenza annuale del contratto. La Società garantisce una rivalutazione annua minima pari allo 0%, secondo le modalità stabilite al punto 4 – "Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili" della presente sezione. Ciò vuol dire che, attraverso l'investimento nella gestione separata Sistema Futuro, la Società garantisce, anno per anno e fino all'estinzione del contratto, la conservazione del cumulo dei premi versati al netto delle eventuali spese di emissione.
- Prestazione in caso di decesso: in caso di decesso dell'Assicurato, la Società liquida ai Beneficiari, previa richiesta scritta, un capitale assicurato, pari alla somma del premio unico versato e degli eventuali premi unici aggiuntivi, al netto delle eventuali spese di emissione nonché degli eventuali riscatti parziali, rivalutati, secondo le modalità indicate al successivo punto 4 – "Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili", fino alla ricorrenza annua precedente la data di decesso dell'Assicurato e ulteriormente rivalutati pro-rata temporis fino alla data di decesso ad un tasso pari al 75% dell'ultimo rendimento attribuito al contratto.

• **Opzioni contrattuali:** in caso di esercizio del diritto di riscatto totale il Contraente può richiedere, per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o PEC (posta elettronica certificata), che il valore di riscatto totale sia interamente o parzialmente convertito in una delle seguenti forme di rendita:

- rendita vitalizia rivalutabile, pagata all'Assicurato finché è in vita;
- rendita pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, successivamente finché l'Assicurato sia in vita;
- rendita totalmente o parzialmente reversibile, vale a dire pagabile all'Assicurato finché in vita e,

successivamente, in tutto o in parte, alla persona designata (reversionario), se in vita alla data di decesso dell'Assicurato.

Si precisa che Il contratto può essere sottoscritto da una persona fisica che abbia raggiunto la maggiore età, domiciliata in Italia, in possesso di codice fiscale italiano e residente in Italia ai fini fiscali.

Maggiori informazioni sulle prestazioni assicurate sono fornite nell'articolo n.1- "Prestazioni assicurate" delle Condizioni contrattuali e relativamente alle opzioni contrattuali nell'articolo n. 8 – "Opzioni di rendita" delle stesse.

A fronte dei premi versati dal Contraente, la Società non trattiene alcun premio relativo ai rischi demografici, mentre trattiene le eventuali spese di emissione. Ne consegue che l'importo del capitale liquidabile in caso di riscatto del contratto o di decesso dell'Assicurato è calcolato sulla base dei premi unici versati (e degli eventuali premi unici aggiuntivi), al netto delle eventuali spese di emissione.

L'Intermediario assicurativo non può assumere anche qualifica di Beneficiario o vincolatario o creditore ignoratizio delle prestazioni previste dal contratto.

3. Premi

Le prestazioni assicurate sono garantite previo versamento di un premio unico iniziale, corrisposto in via anticipata all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione, di importo non inferiore a euro 25.000,00. È possibile versare, dopo il premio unico iniziale, dei premi unici aggiuntivi, ciascuno di importo non inferiore ad euro 2.500,00. Il cumulo dei premi versati non può eccedere euro 5.000.000,00.

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può chiedere alla Società, per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o PEC (posta elettronica certificata), la liquidazione del valore di riscatto.

Il premio unico iniziale può essere versato in base alle seguenti modalità:

- assegno bancario o circolare non trasferibile, emesso dal Contraente e intestato alla Società,
- bonifico bancario dal conto corrente intrattenuto dal Contraente presso Deutsche Bank S.p.A.;
- carta di debito in conformità con quanto previsto dall'articolo 15 del Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito nella Legge 221 del 17 dicembre 2012).

Gli eventuali premi unici aggiuntivi possono essere versati con le modalità sopra citate oppure mediante autorizzazione permanente di addebito diretto (S.D.D. - Sepa Direct Debit) su conto corrente intestato al Contraente. Si precisa che l'importo complessivo dei premi versati nella gestione separata di riferimento da un unico Contraente, o da più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi, nei 12 mesi successivi alla data di decorrenza del primo contratto stipulato, non potrà risultare superiore a 10 milioni di euro.

Si precisa inoltre che, fermo restando il limite sopra indicato, il cumulo dei premi complessivamente versati nella gestione separata di riferimento da un unico Contraente, o da più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi, non potrà risultare superiore a 30 milioni di euro.

4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Eazy Invest prevede il pagamento annuale, in occasione di ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, di una cedola, di importo variabile, quale modalità di partecipazione agli utili. Il valore della cedola dipende dal rendimento annuale conseguito dalla gestione separata Sistema Futuro in cui sono investiti i premi unici versati dal Contraente, al netto delle eventuali spese di emissione. Il valore della cedola è calcolato moltiplicando il cumulo complessivo dei premi unici versati, al netto dei costi e di eventuali riscatti parziali, per la misura annua di rivalutazione definita come segue. La cedola matura e viene liquidata ad ogni ricorrenza annua del contratto.

Per maggiori informazioni sulla Misura di rivalutazione e sulla Rivalutazione annua del capitale, si rinvia all'articolo n. 6 - "Clausola di rivalutazione della prestazione assicurata" delle Condizioni contrattuali e al Regolamento della gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni contrattuali.

Per conoscere gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni si rinvia alla Sezione E contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.

La Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

C. Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale

5. Costi

Il Contraente all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione può scegliere tra 2 distinte strutture

gestionali, in seguito denominate per semplicità "Struttura A" e "Struttura B", a ciascuna delle quali corrispondono un distinto livello ed una distinta articolazione della struttura dei costi applicati al contratto. **La scelta della struttura gestionale operata all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione non può più essere variata nel corso della durata contrattuale.**

5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1. Costi gravanti sul premio

Spese di emissione trattenute dal premio unico iniziale e da ciascun versamento aggiuntivo	
Costo fisso	importo
Struttura A	0,00 euro
Struttura B	20,00 euro

5.1.2. Costi per riscatto

Sulla base della struttura gestionale scelta dal Contraente e del numero di anni trascorsi tra la decorrenza del contratto ed il momento del riscatto, per la determinazione del valore complessivo di riscatto, come indicato all'art. 7 - "Riscatto" delle Condizioni contrattuali, vengono applicati i seguenti costi:

Struttura A

Anno	percentuale di costo
2° anno	4,50%
3° anno	3,00%
4° anno	1,50%
dal 5° anno	nessun costo previsto

Struttura B

Anno	percentuale di costo
2° anno	1,00 %
3° anno	0,50 %
dal 4° anno	nessun costo previsto

5.2. Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

La quota parte percepita dall'Intermediario riferita all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari circa al 49%.

Misura trattenuta dalla Società sul rendimento annuo conseguito dalle gestione separata Sistema Futuro
1,30%, sottratto al rendimento annuo

6. Sconti

Il contratto non prevede la possibilità né da parte della Società, né da parte dell'Intermediario di effettuare sconti sul premio.

7. Regime fiscale Tassazione dei premi unici

E' riportato di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto

TASSAZIONE DELLE SOMME CORRISPOSTE

a) le somme corrisposte dalla Società in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'IRPEF ai sensi dell'art. 34, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e s.m.i, esclusivamente per la quota parte del capitale ascrivibile alla copertura del rischio di premorienza (c.d. "rischio demografico");

b) le somme corrisposte dalla Società in caso di decesso dell'Assicurato che esulano dalla quota parte del capitale a copertura del rischio di premorienza (c.d. "rischio demografico"), nonché le prestazioni corrisposte in caso di vita (come ad esempio in caso di scadenza, riscatto, etc.) sono soggette alla seguente disciplina fiscale a seconda che il soggetto avente diritto alla prestazione sia persona fisica residente in Italia o persona giuridica (soggetto esercente attività d'impresa):

- nel caso in cui il soggetto avente diritto alla prestazione sia una persona fisica, le prestazioni sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 26-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e s.m.i così come modificato dal Decreto Legge 138/2011, calcolata sulla differenza tra le somme corrisposte dalla Società e i premi pagati dal Contraente, eventualmente riproporzionati in caso di riscatti parziali (art. 45, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i-T.U.I.R.).
- nel caso in cui il soggetto avente diritto alla prestazione sia una persona giuridica (soggetto esercente attività d'impresa), le prestazioni erogate dalla Società concorrono a formare il reddito in base alle regole stabilite dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 in materia di determinazione del reddito d'impresa.

Tutte le prestazioni corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'imposta sulle successioni.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

Diritto proprio dei beneficiari designati

Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società pertanto le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Variazioni transnazionali di residenza

Il presente contratto è stato concepito nel rispetto della normativa legale e fiscale applicabile ai Contraenti e agli Assicurati aventi residenza o sede legale in Italia.

Qualora il Contraente/Assicurato trasferisca la propria residenza o sede legale in un paese diverso dall'Italia, il contraente potrebbe non avere più diritto a versare premi sulla sua polizza e il contratto potrebbe non incontrare più i bisogni individuali del Contraente/Assicurato stesso.

Il Contraente/Assicurato deve informare per iscritto la Società di ogni eventuale cambio di residenza, domicilio o sede legale intervenuto nel corso del Contratto verso uno Stato diverso dall'Italia, prima che il cambiamento stesso abbia effetto.

In tal caso, previo assenso da parte del Contraente/Assicurato, la Società può trasferire i dati personali del Contraente/Assicurato, ad un'altra Società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group operante nel nuovo Stato di residenza, domicilio o sede legale del Contraente/Assicurato, in modo che sia eventualmente possibile proporgli soluzioni in linea con la sua nuova situazione.

La Società non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto.

Per ogni valutazione sulle modifiche al trattamento fiscale a seguito di cambio di residenza, domicilio o sede legale sarà a carico del Contraente ottenere un'adeguata consulenza fiscale indipendente, che lo informi delle conseguenze derivanti da tale variazione.

La variazione di residenza potrebbe consentire alla Società di sospendere e /o sciogliere il contratto. In caso di scioglimento, il contraente può sempre richiedere il pagamento del valore del contratto stesso.

Per i dettagli sulla normativa Statunitense FATCA e sulle disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95. si rinvia al relativo articolo delle Condizioni contrattuali.

D. Altre informazioni sul contratto

8. Modalità di perfezionamento del contratto

Per maggiori informazioni sulle modalità di conclusione ed entrata in vigore dell'assicurazione si rinvia all' articolo 3 - "Conclusione del contratto, entrata in vigore e durata dell'assicurazione".

9. Riscatto

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto la polizza può essere riscattata totalmente o parzialmente su richiesta del Contraente tramite una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata A.R. a: Zurich Investments Life S.p.A. - Life Operations - Ufficio Life Claims & After Sales - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano;
- PEC (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "liquidazione delle prestazioni", a: Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it

Per le modalità di determinazione dei valori di riscatto si rinvia all'articolo n.7 – "Riscatto" delle Condizioni contrattuali. Informazioni dettagliate sui costi di riscatto sono riportate al punto 5.1.2 del

presente documento.

Nei primi anni di durata contrattuale il valore di riscatto può risultare di importo inferiore al cumulo dei premi unici versati.

E' possibile richiedere alla Società, in qualsiasi momento, la quantificazione dei valori di riduzione e di riscatto, rivolgendosi a: Zurich Investments Life S.p.A. – Life Customer Management - Via Benigno Crespi n. 23 -20159 Milano - Telefono n. 02/5966.3000 - Fax n. 02/2662.2266 - E-mail: customerlife@it.zurich.com

Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla Sezione E per l'illustrazione dell'evoluzione dei valori di riscatto. I valori riferiti alle caratteristiche richieste del Contraente saranno contenuti nel progetto personalizzato, consegnato al più tardi al momento in cui il Contraente stesso è informato che il contratto è concluso.

Si precisa che l'importo massimo riscattabile da prodotti collegati alla gestione separata di riferimento del presente prodotto da un unico Contraente, o da più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi, in ciascun periodo di 12 mesi intercorrenti tra due anniversari della data di decorrenza del primo contratto stipulato, non potrà risultare complessivamente superiore a 10 milioni di euro incrementati della quota parte relativa alla rivalutazione delle prestazioni.

10. Revoca della proposta

Fino al momento in cui il contratto non è perfezionato il Contraente può revocare la proposta inviando una comunicazione scritta tramite una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata A.R. a: Zurich Investments Life S.p.A. - Life Operations - Ufficio Life Underwriting - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano;
- PEC (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "revoca della proposta", a: Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it

La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, rimborserà al Contraente l'eventuale somma versata all'atto della sottoscrizione della proposta.

11. Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto inviando entro 30 giorni dalla data di conclusione una comunicazione scritta tramite una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata A.R. a: Zurich Investments Life S.p.A. - Life Operations - Ufficio Life Claims & After Sales - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano;
- PEC (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "recesso", a: Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it.

Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della richiesta, quale risultante dal cartellino di invio o dall'invio della PEC. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società provvederà a restituire il premio corrisposto.

12. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

Le richieste per la liquidazione delle prestazioni da parte della Società devono essere presentate secondo le modalità indicate all'articolo n. 11 – "Pagamenti della Società" delle Condizioni contrattuali.

La Società, per particolari esigenze istruttorie, potrà richiedere la produzione di ulteriore documentazione, che verrà di volta in volta immediatamente specificata.

Entro trenta giorni dalla ricezione, da parte della Società, della documentazione completa e a condizione che sia maturato il diritto alla prestazione, la Società esegue il pagamento delle prestazioni previste in forma di capitale. Entro il termine massimo di trenta giorni dalla ricorrenza annua del contratto, la Società esegue il pagamento della cedola annua. Il pagamento della prestazione di rendita viene effettuato entro trenta giorni dalla scadenza della relativa rata. Decorso tali termini e a partire dai termini stessi, sono dovuti agli aventi diritto gli interessi di mora al tasso legale in vigore. Si considerano ricevute in giornata le richieste pervenute presso la sede legale della Società entro le ore 13.00.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Le somme dovute, per prestazioni aggiuntive a scadenza o per sinistro, devono essere tassativamente richiesti alla Società entro 2 anni rispettivamente dalla data di scadenza del contratto, dalla data di pagamento delle prestazioni aggiuntive, dalla data di richiesta di riscatto o dalla data dell'evento in caso di sinistro.

Le somme non richieste entro 2 anni non potranno più essere liquidate ai richiedenti, ma dovranno essere dalla Società, comunicate e devolute al Fondo, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle

13. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la Legge italiana.

14. Lingua

Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana.

15. Reclami

Eventuali reclami possono essere presentati direttamente alla Compagnia o all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) secondo le disposizioni che seguono:

- Alla Società

Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o dei sinistri. I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

La Compagnia, ricevuto il reclamo, deve fornire risposta entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, all'indirizzo fornito dal reclamante.

I reclami devono essere inviati per iscritto a:

- **ZURICH INVESTMENTS LIFE spa**

Ufficio Gestione Reclami

Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano

Fax numero: 02.2662.2243

E-mail: reclami@zurich.it

- **o tramite il sito internet della Compagnia www.zurich.it dove, nell'apposita sezione dedicata ai reclami, è predisposto un apposito modulo per l'inoltro dello stesso alla Compagnia.**

- ALL'IVASS

Vanno indirizzati i reclami:

- aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte della Compagnia, degli Intermediari e dei periti assicurativi da essa incaricati;
- nei casi in cui il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 giorni.

Nei casi di cui sopra, i reclami devono essere inviati per iscritto a:

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

Servizio Tutela degli Utenti

Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

Fax numero: 06.421.33.353/745

Per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza (www.ivass.it) nella sezione relativa ai reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia www.zurich.it. La presentazione del reclamo ad IVASS può avvenire anche via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it.

I reclami indirizzati ad IVASS devono contenere i seguenti elementi:

- nome, cognome domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- denominazione dell'impresa, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
- copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa, rispettivamente nell'ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell'ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento ISVAP n. 24/2008 e s.m.i., che l'Assicurato può consultare sul sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile al sito www.e.europa.eu/fin-nete) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Compagnia, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS, come sopra delineato, oppure potrà avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

- la mediazione civile, disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all'Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, le quali vi partecipano con l'assistenza di un avvocato;
- l'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., attivabile o in virtù di una clausola compromissoria se prevista all'interno del contratto (nelle Condizioni contrattuali) o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo tra le parti volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia..

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

16. Informativa in corso di contratto

La Società si impegna a trasmettere al Contraente entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa, con l'indicazione dei premi unici versati, del capitale rivalutato e della misura di rivalutazione.

17. Conflitto di interessi

Ad oggi non esistono situazioni di conflitto di interessi per la gestione separata "Sistema Futuro".

La Società vigila per assicurare la tutela dei Contraenti dall'insorgere di possibili conflitti di interesse, in coerenza con quanto previsto dalla regolamentazione IVASS e con le procedure interne di cui si è dotata la Società stessa.

Per la quantificazione delle utilità ricevute e retrocesse agli Assicurati e per le utilità rappresentate da servizi si rinvia al rendiconto annuale e al prospetto della composizione della gestione separata presenti sul sito della Società - www.zurich.it e su alcuni quotidiani a tiratura nazionale

E. Progetto esemplificativo delle prestazioni

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata, per ciascuna delle strutture gestionali previste, in base ad una predefinita combinazione delle sole variabili di premio e durata non avendo, per la particolare struttura del prodotto, il sesso e l'età dell'Assicurato alcun impatto. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;

b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 3,00%. Il predetto tasso di rendimento è diminuito di una misura percentuale fissa trattenuta dalla Società sul rendimento della gestione separata pari a 1,30%.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere, in base alle Condizioni contrattuali e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili. I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società.

Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione separata Sistema Futuro potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

STRUTTURA GESTIONALE A:

SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito: 0%
- Durata: 15 anni
- Valori indipendenti da età e sesso

Anni trascorsi	Premi unici	Capitale assicurato	Cedola annua	Capitale assicurato in caso di morte	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	25.000	25.000,00	0,00	25.000,00	23.875,00
2	-	25.000,00	0,00	25.000,00	24.250,00
3	-	25.000,00	0,00	25.000,00	24.625,00
4	-	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
5	-	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6	-	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
7	-	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
8	-	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
9	-	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10	-	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
11	-	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12	-	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
13	-	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
14	-	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
15	-	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, trascorsi 4 anni dalla data di decorrenza del contratto.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

AVVERTENZA: Il tasso del 3,00% costituisce un'ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.

- Tasso di rendimento finanziario: 3%
- Rendimento trattenuto dalla Società: 1,30%
- Tasso di rendimento retrocesso: 2,70%
- Valori indipendenti da età e sesso

Anni trascorsi	Premi unici	Capitale assicurato	Cedola annua	Capitale assicurato in caso di morte	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	25.000	25.000,00	425,00	25.000,00	23.875,00
2	-	25.000,00	425,00	25.000,00	24.250,00
3	-	25.000,00	425,00	25.000,00	24.625,00
4	-	25.000,00	425,00	25.000,00	25.000,00
5	-	25.000,00	425,00	25.000,00	25.000,00
6	-	25.000,00	425,00	25.000,00	25.000,00
7	-	25.000,00	425,00	25.000,00	25.000,00
8	-	25.000,00	425,00	25.000,00	25.000,00
9	-	25.000,00	425,00	25.000,00	25.000,00
10	-	25.000,00	425,00	25.000,00	25.000,00
11	-	25.000,00	425,00	25.000,00	25.000,00
12	-	25.000,00	425,00	25.000,00	25.000,00
13	-	25.000,00	425,00	25.000,00	25.000,00
14	-	25.000,00	425,00	25.000,00	25.000,00
15	-	25.000,00	425,00	25.000,00	25.000,00

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

**STRUTTURA GESTIONALE B:
SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:**

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito: 0%
- Durata: 15 anni
- Valori indipendenti da età e sesso

Anni trascorsi	Premi unici	Capitale assicurato	Cedola annua	Capitale assicurato in caso di morte	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	25.000	24.980,00	0,00	24.980,00	24.730,20
2	-	24.980,00	0,00	24.980,00	24.855,10
3	-	24.980,00	0,00	24.980,00	24.980,00
4	-	24.980,00	0,00	24.980,00	24.980,00
5	-	24.980,00	0,00	24.980,00	24.980,00
6	-	24.980,00	0,00	24.980,00	24.980,00
7	-	24.980,00	0,00	24.980,00	24.980,00
8	-	24.980,00	0,00	24.980,00	24.980,00
9	-	24.980,00	0,00	24.980,00	24.980,00
10	-	24.980,00	0,00	24.980,00	24.980,00
11	-	24.980,00	0,00	24.980,00	24.980,00
12	-	24.980,00	0,00	24.980,00	24.980,00
13	-	24.980,00	0,00	24.980,00	24.980,00
14	-	24.980,00	0,00	24.980,00	24.980,00
15	-	24.980,00	0,00	24.980,00	24.980,00

(*) Il premio unico lordo è comprensivo della spesa di emissione pari a euro 20,00.

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati non potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

AVVERTENZA: Il tasso del 3,00% costituisce un'ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.

- Tasso di rendimento finanziario: 3%
- Rendimento trattenuto dalla Società: 1,30%
- Tasso di rendimento retrocesso: 2,70%
- Valori indipendenti da età e sesso

Anni trascorsi	Premi unici	Capitale assicurato	Cedola annua	Capitale assicurato in caso di morte	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	25.000	24.980,00	419,66	24.980,00	24.730,20
2	-	24.980,00	419,66	24.980,00	24.855,10
3	-	24.980,00	419,66	24.980,00	24.980,00
4	-	24.980,00	419,66	24.980,00	24.980,00
5	-	24.980,00	419,66	24.980,00	24.980,00
6	-	24.980,00	419,66	24.980,00	24.980,00
7	-	24.980,00	419,66	24.980,00	24.980,00
8	-	24.980,00	419,66	24.980,00	24.980,00
9	-	24.980,00	419,66	24.980,00	24.980,00
10	-	24.980,00	419,66	24.980,00	24.980,00
11	-	24.980,00	419,66	24.980,00	24.980,00
12	-	24.980,00	419,66	24.980,00	24.980,00
13	-	24.980,00	419,66	24.980,00	24.980,00
14	-	24.980,00	419,66	24.980,00	24.980,00
15	-	24.980,00	419,66	24.980,00	24.980,00

(*) Il premio unico lordo è comprensivo della spesa di emissione pari a euro 20,00.

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

Zurich Investments Life S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

*Il Rappresentante legale
Dott. Paolo Penco*



Informativa relativa all'accesso all'Area Clienti Riservata

La informiamo che, a seguito della conclusione del contratto, potrà richiedere le credenziali per accedere all'Area Clienti Riservata presente sul sito della Società, ove potrà consultare la sua posizione assicurativa. Le credenziali d'accesso le verranno rilasciate solo su sua specifica richiesta, per garantirle una consultazione sicura. Per ottenerle, la invitiamo a collegarsi all'indirizzo <https://areaclienti.zurich.it> e seguire le istruzioni riportate. Alla conclusione del processo avrà a disposizione le credenziali per la consultazione dell'area a lei riservata.

I dati e le informazioni contenute nella presente Nota informativa sono aggiornate all'1 dicembre 2015.

Eazy Invest Condizioni contrattuali (tariffa con liquidazione annuale di un importo variabile)

Premessa

Il presente contratto è disciplinato:

- dalle Condizioni contrattuali, di seguito riportate;
- dalle eventuali appendici di contratto emesse dalla Società;
- dalle norme di legge, per quanto non espressamente disciplinato dai documenti sopra elencati.

Articolo 1 - Prestazioni assicurate

La Società si impegna a corrispondere al Contraente, ad ogni ricorrenza annua del contratto, un importo variabile, c.d. cedola, il cui valore è determinato in funzione del rendimento annuo lordo registrato dalla gestione separata Sistema Futuro, nella quale sono investiti i premi unici versati al netto delle eventuali spese di emissione previste. Le modalità di calcolo del valore della cedola annua sono indicate nell'articolo 6.

La rivalutazione annua minima garantita dalla Società è pari a 0%.

In caso di decesso dell'Assicurato, la Società liquida ai Beneficiari, previa richiesta scritta, il capitale assicurato, pari alla somma del premio unico versato e degli eventuali premi unici aggiuntivi, al netto delle eventuali spese di emissione e degli eventuali riscatti parziali effettuati, in vigore alla ricorrenza annua precedente la data di decesso dell'Assicurato e ulteriormente rivalutato pro-rata temporis fino alla data del decesso ad un tasso pari al 75% dell'ultimo rendimento attribuito al contratto.

Si precisa che Il contratto può essere sottoscritto da una persona fisica che abbia raggiunto la maggiore età, domiciliata in Italia, in possesso di codice fiscale italiano e residente in Italia ai fini fiscali.

Articolo 2 - Versamento del premio

Le prestazioni assicurate di cui all'art. 1 sono garantite previo versamento alla Società, in un'unica soluzione e in via anticipata da parte del Contraente, del premio unico iniziale e degli eventuali premi unici aggiuntivi.

L'importo minimo del premio unico iniziale è pari a euro 25.000,00 mentre l'importo minimo di ciascun eventuale premio unico aggiuntivo è pari ad euro 2.500,00. Il cumulo dei premi non può eccedere euro 5.000.000,00.

Resta comunque inteso che la Società si riserva in qualsiasi momento il diritto di non accettare il versamento di Premi Unici Aggiuntivi

Articolo 3 - Modalità di conclusione del contratto

Il contratto si intende concluso il giorno in cui il Contraente è informato dell'accettazione della proposta da parte della Società, a condizione che il premio unico versato dal Contraente risulti esigibile per l'incasso e che il Contraente stesso abbia sottoscritto il modulo di proposta, completo di tutte le informazioni e documenti richiesti dalla vigente normativa, insieme all'Assicurato, se persona diversa.

Le prestazioni assicurate entrano in vigore alle ore 24.00 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza.

La durata del contratto è collegata all'esistenza in vita dell'Assicurato. Il contratto si scioglie in caso di:

- esercizio del diritto di recesso da parte del Contraente;
- decesso dell'Assicurato;
- esercizio del diritto di riscatto totale da parte del Contraente.

La Società si riserva il diritto di non accettare la Proposta del Contraente a propria totale discrezione. In tal caso, la Società restituirà al Contraente il Premio Unico Iniziale già corrisposto da quest'ultimo, non oltre il settimo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del Contraente, della lettera di mancata accettazione della Proposta. L'importo verrà accreditato sul conto corrente bancario del soggetto legittimato alla restituzione, i cui dati identificativi saranno riportati sulla Proposta. In nessun caso la restituzione del Premio Unico Iniziale sarà eseguita a mezzo di denaro contante.

Articolo 4 - Revoca della proposta e recesso dal contratto

Il Contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto, mediante lettera raccomandata A.R. o PEC (posta elettronica certificata) contenente gli elementi identificativi della proposta.

Le somme eventualmente anticipate dal Contraente alla Società saranno restituite entro trenta giorni dalla

ricezione della comunicazione scritta di revoca della proposta.

Entro il termine di trenta giorni dalla conclusione del contratto, il Contraente può esercitare il diritto di recesso, mediante lettera raccomandata A.R. o PEC (posta elettronica certificata), da inviare entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno di invio della richiesta, quale risultante dal cartellino di invio o dall'invio della PEC. La Società rimborsa quindi al Contraente, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta scritta di recesso, l'importo del premio unico versato al netto delle eventuali spese di emissione previste dal contratto.

Articolo 5 - Persone assicurabili e dichiarazioni del Contraente

L'età dell'Assicurato al momento della sottoscrizione della proposta deve essere compresa tra i 18 anni compiuti ed i 90 anni compiuti (età assicurativa in entrambi i casi). Le dichiarazioni del Contraente devono essere esatte e complete. L'inesattezza delle dichiarazioni del Contraente comporta l'applicazione, da parte della Società, degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

Articolo 6 - Modalità di calcolo e di pagamento della cedola annua

Il presente contratto prevede la corresponsione annuale di una cedola, il cui valore dipende dal rendimento annuo conseguito da una gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società e denominata Sistema Futuro, in cui sono investiti i premi unici versati dal Contraente, al netto delle eventuali spese di emissione. Le attività di Sistema Futuro, il cui importo non è inferiore alle riserve matematiche costituite a fronte dei contratti che prevedono una rivalutazione annua legata al rendimento della gestione separata, sono gestite secondo quanto previsto dal relativo regolamento che forma parte integrante delle Condizioni contrattuali.

A) Misura di rivalutazione

Ad ogni ricorrenza annua della data di decorrenza del contratto, la Società determina la misura di rivalutazione da utilizzare per il calcolo della cedola. La misura annua di rivalutazione da utilizzare per il calcolo della cedola si ottiene diminuendo il rendimento annuo lordo realizzato dalla gestione separata Sistema Futuro di una percentuale annua fissa pari a 1,30%, trattenuto dalla Società.

La misura annua minima di rivalutazione garantita dalla Società è pari a 0%. Pertanto nel caso particolare in cui il rendimento annuo della gestione separata Sistema Futuro risulti compreso fra 0% e il 1,30%, la Società tratterrà la sola parte di rendimento eccedente rispetto alla misura annua minima di rivalutazione garantita alla cedola.

Per i contratti con ricorrenza annua tra il 1° gennaio e il 31 marzo di ogni anno, la misura di rivalutazione è determinata in base al rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro realizzato nel secondo anno antecedente quello di calcolo. Per i contratti con ricorrenza annua tra il 1° aprile e il 31 dicembre di ogni anno, la misura di rivalutazione è determinata in base al rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro realizzato nell'anno antecedente quello di calcolo.

B) Calcolo della cedola

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto la Società calcola il valore della cedola che è pari all'importo ottenuto moltiplicando il capitale in vigore alla ricorrenza annuale precedente, più gli eventuali premi unici aggiuntivi versati, al netto delle eventuali spese di emissione e di eventuali riscatti parziali, per la misura di rivalutazione annua determinata secondo le modalità descritte al precedente punto

A. I premi unici aggiuntivi versati nel corso dell'anno, al netto dei diritti fissi, saranno rivalutati in base alla misura di rivalutazione di cui al punto A), secondo il metodo pro-rata temporis dalla data di effetto del versamento fino alla data di ricorrenza annua del contratto. La cedola matura e viene liquidata ad ogni ricorrenza annua del contratto.

C) Modalità di pagamento della cedola

La Società accrediterà, alla ricorrenza annua del contratto, l'importo della cedola, al netto delle spese amministrative di euro 5,00 (tali spese verranno prelevate solo se la cedola sarà superiore a euro 5,00), mediante bonifico bancario a favore del Contraente sul conto corrente indicato all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione. In caso di modifica del conto corrente, il Contraente dovrà comunicare per iscritto le nuove coordinate bancarie almeno un mese prima della ricorrenza annua del contratto.

Articolo 7 - Riscatto

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può richiedere alla Società, per iscritto a mezzo raccomandata A.R o PEC (Posta elettronica certificata), la liquidazione del valore parziale o totale di riscatto del contratto.

Ai fini della determinazione del valore di riscatto totale, si determina:

1) viene calcolato dapprima il capitale assicurato, pari alla somma del premio unico versato e degli eventuali premi unici aggiuntivi, al netto delle eventuali spese di emissione nonché degli eventuali riscatti parziali

intervenuti, in vigore alla ricorrenza annua antecedente la data di ricezione, da parte della Società, della richiesta di riscatto, rivalutato pro-rata temporis fino alla data di effetto dell'operazione di riscatto, ad un tasso pari al 75% dell'ultimo rendimento attribuito al contratto;

2) il valore calcolato secondo le modalità indicate al precedente numero 1) viene quindi moltiplicato, tenendo conto del numero di anni trascorsi tra la data di decorrenza del contratto e la data di effetto del riscatto nonché della struttura gestionale scelta dal Contraente al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione, per una delle aliquote indicate nella successiva tabella.

Struttura A	
Tabella delle percentuali di riscatto	
2° anno	95,50%
3° anno	97,00%
4° anno	98,50%
dal 5° anno	nessuna penalizzazione prevista

Struttura B	
Tabella delle percentuali di riscatto	
2° anno	99,00%
3° anno	99,50%
dal 4° anno	nessuna penalizzazione prevista

Il riscatto totale pone fine al contratto.

Il riscatto parziale, calcolato con le stesse modalità del riscatto totale, può essere richiesto più volte nel corso della durata contrattuale. Il riscatto parziale è possibile purché il capitale residuo non sia inferiore a euro 5.000,00. In caso di riscatto parziale il contratto rimane in vigore per il capitale residuo.

Articolo 8 - Opzioni di rendita previdenziale

Il Contraente può chiedere alla Società, per iscritto e a mezzo raccomandata A.R. o PEC (posta elettronica certificata), che il valore di riscatto sia liquidato in una delle seguenti forme di rendita:

- rendita annua rivalutabile, pagabile all'Assicurato finché sia in vita;
- rendita annua rivalutabile, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, e successivamente finché l'Assicurato sia in vita; in caso di decesso dell'Assicurato nei primi 5 o 10 anni di rendita certa, la rendita è pagata ad altra persona designata dal Contraente all'atto della richiesta della rendita certa;
- rendita annua rivalutabile, pagabile all'Assicurato finché sia in vita e reversibile totalmente o parzialmente ad altra persona designata (c.d. reversionario), se in vita alla data di decesso dell'Assicurato e finché detta persona sia in vita. Il reversionario e la percentuale di reversibilità devono essere indicati dal Contraente all'atto della richiesta dell'opzione.

Il limite massimo di età dell'Assicurato affinché possa essere richiesta la liquidazione del riscatto con opzione in rendita è pari a 85 anni (età assicurativa).

La rendita è erogata in modo posticipato, con la possibilità di scelta tra rateazione annuale, semestrale, trimestrale o mensile da esplicitare all'atto della richiesta di riscatto. Il Contraente può anche chiedere che il valore di riscatto liquidato venga convertito parzialmente in una rendita. In tale caso, entro trenta giorni dalla relativa richiesta, completa di tutta la documentazione indicata nell'allegato A alle Condizioni contrattuali, la Società corrisponde una parte del valore di riscatto al Contraente, mentre la rimanente parte è liquidata direttamente all'Assicurato in una delle forme di rendita previste, con la modalità e la periodicità sopra indicate. La rendita è di tipo previdenziale, vale a dire non riscattabile dopo l'inizio dell'erogazione. Le Condizioni contrattuali della rendita in erogazione, i coefficienti di conversione del capitale in rendita e le modalità di rivalutazione della rendita in erogazione saranno quelli in vigore alla data della conversione richiesta dal Contraente.

Articolo 9 - Beneficiari

9.1 Il Contraente designa il/i Beneficiario/i ai fini della prestazione in caso di decesso. **La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate alla Società per iscritto o disposte per testamento.**

La designazione potrà essere revocata o modificata dal Contraente in qualsiasi momento ad eccezione dei seguenti casi:

- (i) dopo che il Contraente abbia comunicato per iscritto alla Società di rinunciare al diritto di revoca ed il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di accettare il beneficio;
- (ii) da parte degli eredi al decesso del Contraente; e
- (iii) in seguito al verificarsi dell'evento assicurato, qualora il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società la propria intenzione di richiedere il beneficio.

Nei casi previsti dai punti (i), (ii) che precedono, il Recesso, il Riscatto Totale o il Riscatto Parziale, la costituzione di pegno, vincolo e cessione del Contratto richiedono il consenso scritto del/i Beneficiario/i.

In mancanza di espressa designazione, Beneficiario delle Prestazioni Assicurative è il Contraente medesimo o, qualora quest'ultimo coincida con l'Assicurato, gli eredi testamentari o, in mancanza, i suoi eredi legittimi.

9.2 Qualora il Contraente **designi espressamente più di un beneficiario**, la ripartizione percentuale del beneficio tra i diversi Beneficiari dovrà essere specificata in modo chiaro per iscritto. In assenza di precise indicazioni, la ripartizione del beneficio avverrà in parti uguali.

9.3 Qualora **i beneficiari siano genericamente gli eredi** (siano essi legittimi o testamentari) la Società farà riferimento alle norme civilistiche (o al testamento) esclusivamente per l'individuazione corretta dei Beneficiari mentre il beneficio sarà suddiviso **tra gli stessi in parti uguali, senza applicazione di eventuali quote previste dalla legge o dal testamento.**

La liquidazione pertanto avverrà per "teste" in parti uguali e non per "stirpi" (ossia non saranno applicate, a titolo esemplificativo, le norme sulla Rappresentazione di cui agli articoli 467 e seguenti del Cod. Civ o quelle in materia di legittimari di cui agli artt. 536 e seguenti del Cod. Civ.).

La ripartizione non avverrà in parti uguali, come sopra indicato, solo nel caso in cui il Contraente abbia espressamente ed inequivocabilmente indicato le quote per la ripartizione delle prestazioni assicurative in caso di decesso. Tali criteri di ripartizione specifici delle prestazioni assicurative possono essere comunicati alla Compagnia in qualsiasi momento o riportati nel testamento.

Articolo 10 - Cessione, pegno e vincolo

In conformità con quanto disposto dall'articolo 1407 del Codice Civile, il Contraente può cedere ad un terzo il contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Società viene informata per iscritto dal Contraente dell'avvenuta cessione. La Società deve procedere nel più breve tempo possibile ad effettuare l'annotazione dell'avvenuta cessione in polizza o su appendice di polizza. La Società può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, secondo quanto stabilito dall'articolo 1409 del Codice Civile. Il Contraente può vincolare o costituire in pegno, in qualsiasi momento, le prestazioni assicurate a favore di un terzo. Tale atto diventa efficace nel momento in cui la Società ne faccia annotazione in polizza o su appendice di polizza. In tale caso, nessuna richiesta di pagamento o scelta di opzione e, più in generale, nessun atto dispositivo od omissivo sul contratto potrà essere disposto dal Contraente senza il preventivo o contestuale assenso scritto del terzo vincolatario o del creditore pignoratizio.

Articolo 11 - Pagamenti della Società

Le richieste di pagamento delle somme dovute in forza del contratto hanno effetto nei confronti della Società quando quest'ultima ne abbia conoscenza. Si considerano conosciute le richieste pervenute presso la sede della Società. Si considerano ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 13.00. Per tutti i pagamenti, devono essere preventivamente consegnati alla Società i documenti indicati nell'allegato A alle Condizioni contrattuali, necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La Società, per particolari esigenze istruttorie, si riserva la facoltà di richiedere la produzione di ulteriore documentazione, che verrà di volta in volta immediatamente specificata. Tutte le somme dovute dalla Società, a qualsiasi titolo e in forma di capitale, saranno corrisposte entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda di liquidazione da parte della Società stessa o, se successiva, dalla data di ricezione della documentazione completa eventualmente richiesta, a condizione che sia maturato il diritto alla prestazione. Il pagamento delle opzioni di rendita viene effettuato entro trenta giorni dalla scadenza della relativa rata. Trascorsi tali termini, la Società si impegna a corrispondere agli aventi diritto gli interessi di mora al tasso legale in vigore, per ogni giorno successivo al trentesimo.

Articolo 12 - Foro competente

Qualora il Contraente e/o l'Assicurato e/o il/i Beneficiario/i sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e smi), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Articolo 13 - Normativa statunitense FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95.
La Società non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto. Per ricevere maggiori informazioni e

dettagli su quanto riportato di seguito, si prega di consultare un consulente fiscale.

Obbligo di identificazione

Ai sensi della suddetta legge, la normativa richiede che la Società identifichi i Contraenti che siano cittadini statunitensi e/o abbiano la residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, e ne invii una comunicazione periodica alla Agenzia delle Entrate.

L'identificazione avviene in fase di assunzione della polizza ma anche durante tutta la vita del contratto principalmente mediante una o più richieste di autocertificazione da parte del Contraente.

Ogni volta che la Società riterrà che siano intervenute variazioni rispetto ad una autocertificazione, ne richiederà una nuova, non considerando più valida la precedente.

Per esempio la Società potrà richiedere una nuova autocertificazione se verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o che abbia residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia.

Obbligo di comunicazione

Se il Contraente diventa cittadino statunitense e/o acquisisce la residenza fiscale di uno Stato diverso dall'Italia, ha l'obbligo di comunicare tale cambiamento per iscritto alla Società entro 60 giorni dall'evento che ha comportato la variazione. Se la Società verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o con residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, potrà richiedere maggiori informazioni e chiarimenti per determinare la sua effettiva posizione fiscale.

In caso di mancata o non corretta comunicazione o autocertificazione da parte del Contraente, nei termini sopraindicati, la Società è obbligata a segnalare il Contraente all'Agenzia delle Entrate.

Articolo 14 Obbligo di adeguata verifica della clientela

Ai sensi dell' Art. 23 comma 1 – bis del D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007 e successivi aggiornamenti ed integrazioni, nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente ai rapporti continuativi in essere o alle operazioni in corso di realizzazione, la Società pone fine al rapporto o all'esecuzione dell'operazione e restituisce al Contraente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo saldo attivo tramite bonifico bancario su un conto corrente bancario indicato dal Contraente ed allo stesso intestato.

Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al Contraente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica.

Prima di avviare la procedura di restituzione di cui all'articolo 23, comma 1-bis, la Società dovrà contattare il contraente, mediante comunicazione scritta, al fine di accertare la possibilità di completare agevolmente l'adeguata verifica entro 60 giorni dall'invio della stessa.

Nell'ipotesi in cui la Società non ottenga l'indicazione delle coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico di restituzione entro 60 giorni dalla comunicazione scritta, provvederà a trattenere le disponibilità finanziarie del Contraente su un conto infruttifero.

Articolo 15 Variazioni transazionali di residenza

Il presente contratto è stato concepito nel rispetto della normativa legale e fiscale applicabile ai Contraenti e agli Assicurati aventi residenza o sede legale in Italia.

Qualora il Contraente/Assicurato trasferisca la propria residenza o sede legale in un paese diverso dall'Italia, il contraente potrebbe non avere più diritto a versare premi sulla sua polizza e il contratto potrebbe non incontrare più i bisogni individuali del Contraente/Assicurato stesso.

Il Contraente/Assicurato deve informare per iscritto la Società di ogni eventuale cambio di residenza, domicilio o sede legale intervenuto nel corso del Contratto verso uno Stato diverso dall'Italia, prima che il cambiamento stesso abbia effetto.

In tal caso, previo assenso da parte del Contraente/Assicurato, la Società può trasferire i dati personali del Contraente/Assicurato, ad un'altra Società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group operante nel nuovo Stato di residenza, domicilio o sede legale del Contraente/Assicurato, in modo che sia eventualmente possibile proporgli soluzioni in linea con la sua nuova situazione.

La Società non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto.

Per ogni valutazione sulle modifiche al trattamento fiscale a seguito di cambio di residenza, domicilio o sede legale sarà a carico del Contraente ottenere un'adeguata consulenza fiscale indipendente, che lo informi delle conseguenze derivanti da tale variazione.

La variazione di residenza potrebbe consentire alla Società di sospendere e /o sciogliere il contratto. In caso di scioglimento, il contraente può sempre richiedere il pagamento del valore del contratto stesso.

Articolo 16 - Embargo, sanzioni amministrative e commerciali

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente Polizza, la Società non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'assicurazione a favore di qualsiasi Contraente, Assicurato, Beneficiario o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali.

Articolo 17 - Modifiche contrattuali

La Società modificherà le condizioni del presente Contratto, dandone tempestiva comunicazione per iscritto, nel caso di:

- cambiamenti nella legislazione applicabile ai prodotti assicurativi, ai contratti sulla vita e in generale al Contratto, che richiedano modifiche o integrazioni del Contratto medesimo; e
- cambiamenti al regime fiscale applicabile al Contratto, alla Società, ovvero agli strumenti finanziari sottostanti il contratto che abbiano un impatto sull'esecuzione del Contratto medesimo

*Il Rappresentante legale
Dott. Paolo Penco*



I dati e le informazioni contenute nelle presenti Condizioni contrattuali sono aggiornati all'1 dicembre 2015.

Sistema Futuro

Regolamento della gestione separata

La gestione separata Sistema Futuro è un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati. La valuta di denominazione è espressa in Euro.

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Obiettivo della Società è perseguire politiche di gestione e di investimento atte a garantire nel tempo un'equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata Sistema Futuro.

Le politiche di investimento della gestione separata Sistema Futuro possono essere schematizzate come segue.

La componente prevalente degli investimenti è composta dalle obbligazioni, che possono essere sia a tasso fisso che a tasso variabile. La quota parte degli investimenti nel comparto obbligazionario è normalmente compresa tra l'80% ed il 100%, fatti salvi brevi sconfinamenti rispetto a tale intervallo dovuti ad oscillazioni di mercato.

All'interno del comparto obbligazionario prevalgono gli investimenti in titoli di Stato denominati in Euro emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE o da Enti pubblici o da Organizzazioni internazionali. La quota parte di tale tipologia di titoli è di norma superiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari.

In aggiunta ai titoli di Stato di cui sopra e per maggiore diversificazione, gli investimenti possono essere effettuati anche tramite obbligazioni emesse da società o enti creditizi, sempre denominati in Euro; questa componente ha di norma un peso in portafoglio inferiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari.

Le decisioni di investimento e/o disinvestimento vengono prese in accordo a quanto definito nella strategia della Società. Dette decisioni escludono meccanismi automatici di impiego e/o disimpiego degli attivi a fronte di eventi esterni di mercato (ad esempio, cambiamento di ratings).

Una componente minoritaria degli investimenti è composta da titoli azionari, tipicamente azioni quotate sui Mercati Regolamentati europei e, residualmente, anche su altre Borse. Non è consentito superare il limite del 15% nell'allocazione del comparto azionario, fatti salvi brevi sconfinamenti dovuti a oscillazioni di mercato.

Possono essere effettuati investimenti in azioni sia con grossa capitalizzazione, sia con capitalizzazione medio - piccola. Data la diversa natura dell'investimento azionario rispetto a quello obbligazionario (capitale di rischio rispetto ad un prestito), non sono effettuate considerazioni sul rating in sede di scelta delle azioni.

Gli investimenti sono solitamente effettuati tramite singoli titoli, ma non si escludono investimenti in OICR (compresi gli ETF quotati sulle Borse europee). Eventuali esposizioni in questi strumenti finanziari vanno ricomprese secondo la loro natura nei limiti quantitativi già esposti sopra per le azioni e le obbligazioni. Non possono escludersi a priori investimenti nel settore immobiliare, con limite massimo del 5%.

La valuta di denominazione di tutti gli investimenti di cui sopra è l'Euro; è possibile effettuare sporadici investimenti denominati in valute diverse dall'Euro con un limite massimo dell'1%.

Si riepilogano di seguito, in forma schematica, i limiti di investimento per classi di attivo:

	Limite minimo	Limite massimo
Obbligazioni	80%	100%
Azioni	0%	15%
Immobiliare	0%	5%

Tenuto conto dei limiti di investimento sopra esposti, se ne desume che la generazione del rendimento della gestione separata Sistema Futuro è in larga parte attribuibile ad una efficiente ripartizione degli investimenti obbligazionari per diverse scadenze coerentemente con le caratteristiche dell'insieme delle polizze collegate alla gestione. La componente azionaria contribuisce anch'essa alla generazione del rendimento principalmente grazie all'ammontare dei dividendi percepiti dalle azioni.

Non sono posti in essere investimenti con controparti correlate di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25 del 27 maggio 2008 (Regolamento concernente la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui al titolo XV Capo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private).

Alcune esposizioni tramite strumenti finanziari derivati sono assunte in modo indiretto attraverso alcune obbligazioni a tasso variabile (ad esempio, cap e/o floor sulle cedole variabili) o tramite meccanismi che prevedano il rimborso anticipato del capitale (obbligazioni callable). Eventuali impieghi diretti in strumenti finanziari derivati potrebbero essere assunti con finalità di copertura dei rischi finanziari al fine di migliorare il profilo di rischio della gestione stessa, nel rispetto dei limiti normativi di volta in volta applicabili.

A Sistema Futuro non è dedicato un segmento di clientela definito.

Il valore delle attività gestite da Sistema Futuro non potrà essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

Sono possibili eventuali modifiche al presente Regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla

normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

Sulla gestione separata Sistema Futuro potranno gravare unicamente i seguenti costi:

- 1) spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione;
- 2) spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.

Non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione specificato nel regolamento, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.

A Sistema Futuro sono attribuiti, con il criterio della competenza, gli interessi maturati sui titoli dal momento della loro immissione. Possono essere reinvestiti al momento dell'incasso mediante acquisto di titoli, versamenti sul c/c bancario o altre attività fruttifere. Lo stesso vale per le plusvalenze realizzate in seguito al rimborso per estrazione, per fine prestito o realizzo. A Sistema Futuro è imputata la parte di capitale più il rateo di cedola maturato o pagato al momento dell'acquisto.

I titoli quotati sono immessi in Sistema Futuro al valore di acquisto, se comperati in pari data, o al valore di mercato desunto dal Listino ufficiale o di chiusura dei Mercati regolamentati di riferimento secondo quanto riportato dai quotidiani economici, dai siti Internet ufficiali dei Mercati stessi o dai circuiti internazionali di informazioni finanziarie (ad esempio Bloomberg o Reuters), se già posseduti dalla Società. I titoli non quotati sono immessi in Sistema Futuro al valore comunicato da Istituti Bancari o da primarie SIM o comunque da professionisti terzi esperti di valutazione.

I titoli sono scaricati da Sistema Futuro in seguito a realizzo, rimborso anticipato o per naturale scadenza.

Le negoziazioni dei titoli sul mercato sono effettuate nel rispetto di quanto prescritto dalla regolamentazione di settore denominata MIFID.

Il rendiconto riepilogativo della gestione separata ed il prospetto della composizione delle attività della gestione separata sono certificati da una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro di cui all'art. 161 del Decreto Legislativo 58/98; la Società di Revisione attesta, inoltre, l'adequazione dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società (Riserve Matematiche).

La gestione separata potrà essere oggetto di scissione o di fusione con altre gestioni separate istituite e gestite dalla Società esclusivamente quando tali operazioni siano volte a conseguire l'interesse dei contraenti.

In particolare, la fusione o la scissione potranno essere attuate quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'operazione persegua l'interesse dei contraenti coinvolti;
- le caratteristiche delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano simili;
- le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano omogenee;
- il passaggio dalla precedente gestione separata alla nuova avvenga senza oneri e spese per i contraenti;
- non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione della gestione separata.

La Società si impegna ad informare i contraenti sugli aspetti connessi alla scissione o alla fusione.

Il regolamento è parte integrante delle condizioni contrattuali.

*Il Rappresentante legale
Dott. Paolo Penco*



I dati e le informazioni contenute nel presente Regolamento sono aggiornati all'1 dicembre 2015.

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS N. 196/2003 - CODICE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gentile Cliente,

la nostra Società ha la necessità di trattare alcuni dei Suoi dati personali al fine di poterLe fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti nonché, con il Suo consenso, svolgere le ulteriori attività qui di seguito specificate.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (in prosieguo, il "Codice") forniamo, pertanto, qui di seguito l'informazione relativa al trattamento dei Suoi dati personali e sensibili.

1. FINALITÀ ASSICURATIVE

I Suoi dati personali - anche sensibili - saranno trattati dalla nostra Società al fine di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi da Lei richiesti, nonché per ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge, regolamenti, normativa comunitaria e per finalità strettamente connesse alle attività assicurative fornite dalla Società².

Il conferimento dei dati personali per tale finalità è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di rispondere comporterà l'impossibilità per la nostra Società di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.

2. ULTERIORI FINALITÀ: MARKETING, INVIO DI COMUNICAZIONI COMMERCIALI, RICERCHE DI MERCATO E RILEVAZIONI STATISTICHE

Con il Suo consenso espresso, libero e facoltativo, i Suoi dati personali saranno trattati dalla Società:

(i) per finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita di prodotti o servizi offerti dalla Società o prodotti o servizi di soggetti terzi (con modalità automatizzate, tra cui a titolo esemplificativo la posta elettronica, sms, mms, oltre alle modalità tradizionali quali invio di posta cartacea e telefonate con operatore), nonché per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

(ii) per effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i nostri prodotti e servizi.

(iii) per comunicarli a soggetti terzi indicati in nota³. Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i Suoi dati personali per finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da soggetti terzi.

Il conferimento di tali dati personali ed il consenso al loro trattamento per tali finalità è libero e facoltativo ed un eventuale rifiuto non pregiudicherà la possibilità di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.

3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà sia attraverso strumenti informatici e/o elettronici, sia su supporto cartaceo e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza attraverso l'adozione delle misure di sicurezza prescritte dal Codice.

Nella nostra Società i dati personali sono trattati tramite dipendenti e collaboratori nominati "incaricati" e "responsabili" nell'ambito delle rispettive funzioni aziendali. Potrà ottenere un elenco completo dei responsabili del trattamento nominati dal Titolare del Trattamento contattando direttamente il nostro Servizio Clienti.

4. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento è la Società con la quale è stato concluso il contratto di assicurazione o che ha emesso un preventivo.

5. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

5.1 Con riferimento alla finalità di trattamento assicurative di cui al precedente paragrafo 1, i Suoi dati personali, inclusi i dati sensibili, potrebbero essere comunicati alle categorie di soggetti indicate in nota⁴, i quali potranno agire, a seconda dei casi, come titolari autonomi del trattamento o come responsabili esterni del trattamento.

5.2 Con riferimento alla finalità di trattamento di cui al precedente paragrafo 2, i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle categorie di soggetti indicate in nota⁵, i quali potranno agire con responsabili esterni del trattamento.

5.3 I Suoi dati potranno essere trasferiti all'estero, anche in Paesi extra UE.

5.4 I Suoi dati personali non saranno in nessun caso diffusi.

6. I SUOI DIRITTI (ART. 7 DEL CODICE)

Ai sensi dell'art. 7 del Codice, Lei ha il diritto di ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno dei Suoi dati personali e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Lei ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento, nonché ad ogni trattamento per finalità commerciali e di marketing. Con riferimento alle attività di cui al punto 2(i) si precisa inoltre che l'opposizione al trattamento effettuato attraverso modalità automatizzate di contatto si estenderà altresì a quelle tradizionali,

1 L'art. 4 del d. lgs. 196/2003 considera sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche o sindacali e alle convinzioni religiose

2 Nella finalità assicurativa sono contemplati, ad esempio, i seguenti trattamenti: predisposizione di preventivi, predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni previste dal contratto assicurativo sottoscritto; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; gestione e controllo interno; .

3 Società del Gruppo Zurich Insurance Group LTD, Società del gruppo Zurich Italia, altri soggetti operanti nel settore bancario e di intermediazione assicurativa e finanziaria.

4 (i) Assicuratori, coassicuratori (ii) agenti, mediatori (iii) banche, istituti di credito; (iv) altri soggetti inerenti allo specifico rapporto (v) società del Gruppo; (vi) legali; periti; medici; centri medici, soggetti coinvolti nelle attività di riparazione automezzi e beni assicurati; (vii) società di servizi, fornitori, outsourcers (viii) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; (ix) società di recupero crediti; (x) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, Ivass ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (xi) Magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche.

5 Società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, Società del gruppo Zurich Italia, altri soggetti quali consulenti e fornitori di servizi.

ferma restando la possibilità di esercitare tale diritto solo in parte ovvero il diritto di manifestare l'eventuale volontà di ricevere comunicazioni per le suddette finalità di marketing esclusivamente attraverso modalità tradizionali di contatto.
Per esercitare i Suoi diritti la preghiamo di indirizzare la propria richiesta alla Società intestataria del contratto o del preventivo al seguente indirizzo: Via Benigno Crespi, 23, 20159 – Milano; oppure via Fax al numero 02.2662.2773 ovvero via E-mail al seguente indirizzo: privacy@it.zurich.com

Glossario

Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventuali infortuni alla sua vita.

Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

Contraente: persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

Costo percentuale medio annuo: indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

Età assicurativa: modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

Gestione separata (o speciale): fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

Nota informativa: documento redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la Società di assicurazione deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

Polizza: documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Polizza rivalutabile: contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la Società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Società stessa.

Proposta: documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Rivalutazione: maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle Condizioni contrattuali.

Scheda sintetica: documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la Società di assicurazione deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.

Spese di gestione

Onere in percentuale trattenuto su base annua, come stabilito dalle Condizioni contrattuali dal rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata.

Tasso tecnico: tasso di interesse in base al quale viene calcolato il valore attuale medio delle prestazioni future inizialmente assicurate; il tasso tecnico rappresenta pertanto il tasso di rendimento minimo garantito, già conteggiato a favore dell'Assicurato nel calcolo del premio.

Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

Unità di misura legali: ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29/10/2009 (in attuazione della Direttiva 2009/3/CE) l'unità di misura temporale base è il "secondo" e quelle derivate il "minuto", l'"ora" e il "giorno". Pertanto laddove siano menzionate unità di misura temporali quali l'"anno" o il "mese", il riferimento alle stesse andrà inderogabilmente inteso rispettivamente a "365 giorni" e "30 giorni".

*Il Rappresentante
legale Dott. Paolo
Penco*



I dati e le informazioni contenute nel presente Glossario sono aggiornati all'1 dicembre 2015.

Allegato A

Documentazione da allegare alle richieste di pagamento inviate a Zurich Investments Life S.p.A.

Il presente allegato costituisce parte integrante delle Condizioni contrattuali. Per agevolare l'invio delle richieste, sono disponibili e possono essere richiesti i fac-simile di domanda:

- presso Zurich Investments Life S.p.A. - Life Operations - Ufficio Life Claims & After Sales - Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Italia;
- sul sito internet della Società www.zurich.it;
- presso la rete dei promotori finanziari Finanza & Futuro Banca S.p.A..

L'elenco di seguito riportato dei documenti da allegare a ciascuna richiesta di pagamento inviata alla Società è da ritenersi meramente esemplificativo, ma non esaustivo.

A) Recesso dal contratto

- richiesta sottoscritta dal Contraente e, se previsto, dal Beneficiario accettante o dal vincolatario e/o dal creditore pignoratizio a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC;

La documentazione deve inoltre contenere le informazioni previste dall'Art 14 delle Condizioni Contrattuali Obbligo di adeguata verifica della clientela e dall'Art 13 Normativa relativa a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95.

B) Riscatto del contratto

- richiesta sottoscritta dal Contraente e, se previsto, dal Beneficiario accettante o dal vincolatario e/o dal creditore pignoratizio a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC;
- copia di un documento d'identità valido
- IBAN su cui effettuare il pagamento
- In caso di Contraente diverso da Assicurato: certificato di esistenza in Vita dell'Assicurato

La documentazione deve inoltre contenere le informazioni previste dall'Art 14 delle Condizioni Contrattuali Obbligo di adeguata verifica della clientela e dall'Art 13 Normativa relativa a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95.

C) Riscatto del contratto con conversione totale o parziale del valore di riscatto in una delle forme di rendita previste dalle Condizioni contrattuali:

- richiesta sottoscritta dal Contraente e, se previsto, dal Beneficiario accettante o dal vincolatario e/o dal creditore pignoratizio a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, con l'indicazione della rateazione della rendita e dell'importo del riscatto parziale, in caso di richiesta di conversione parziale del valore di riscatto in una delle forme di rendita previste;
- copia di documento di identità dell'Assicurato;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato (detto certificato non sarà necessario nel caso di richiesta fatta per il tramite e alla presenza del promotore finanziario). Per la rendita annua rivalutabile, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino al decesso dell'Assicurato, andrà indicato nella richiesta anche il numero di anni (5 o 10) di rendita certa e andrà designato il Beneficiario in caso di morte dell'Assicurato, durante il periodo di erogazione della rendita certa. Per la rendita rivalutabile reversibile, pagabile all'Assicurato finché in vita e successivamente, in tutto o in parte, alla persona designata (reversionario), se in vita alla data di decesso dell'Assicurato, andrà prodotta e inviata anche la seguente documentazione:
 - copia di documento di identità della persona designata;
 - certificato di esistenza in vita della persona designata, da produrre solo in caso di decesso dell'Assicurato (detto certificato non sarà necessario nel caso di richiesta fatta per il tramite e alla presenza del promotore finanziario);
 - dati anagrafici della persona designata;

- lettera informativa ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) della persona designata.

La documentazione deve inoltre contenere le informazioni previste dall'Art 14 delle Condizioni Contrattuali Obbligo di adeguata verifica della clientela e dall'Art 13 Normativa relativa a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95.

D) Decesso dell'Assicurato

- richiesta di liquidazione inviata a mezzo raccomandata A.R., firmata dall'avente diritto (dai Beneficiari o, se esistenti, dal vincolatario e/o creditore pignoratizio) o PEC (posta elettronica certificata) mediante la quale si comunica alla Società l'avvenuto decesso dell'Assicurato e la relativa data;
- documento di riconoscimento (copia) e codice fiscale degli aventi diritto (se il Beneficiario è diverso dal Contraente);
- certificato di morte dell'Assicurato;
- atto di notorietà redatto dinanzi all'Autorità Comunale, al Cancelliere del Tribunale o ad un Notaio, previo giuramento di testimoni, dove è indicato, sempre che l'Assicurato non risulti persona diversa dal Contraente, se quest'ultimo abbia lasciato o meno testamento, e in caso affermativo, quali siano eventualmente i Beneficiari, la loro età e capacità di agire. In caso di esistenza di testamento, l'atto notorio deve riportare gli estremi, precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido. Qualora non esista testamento, nell'atto di notorietà andranno specificati gli eredi legittimi, indicandone le generalità, l'età e la capacità di agire;
- in caso di testamento valido, copia conforme all'originale completata dal relativo verbale di pubblicazione redatto da un Notaio;
- in caso di Beneficiari minori di età, interdetti o inabilitati, decreto del giudice tutelare che autorizzi il tutore/curatore a riscuotere la somma spettante con espresso esonero per la Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché al suo eventuale reimpiego;
- dati anagrafici dei Beneficiari;
- lettera informativa ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) dei Beneficiari caso morte.

La documentazione deve inoltre contenere le informazioni previste dall'Art 14 delle Condizioni Contrattuali Obbligo di adeguata verifica della clientela e dall'Art 13 Normativa relativa a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95.

Il Rappresentante legale
Dott. Paolo Penco



I dati e le informazioni contenute nel presente Allegato A sono aggiornati all'1 dicembre 2015.

CONTRAENTE - DATI ANAGRAFICI				
Cognome (o Ragione Sociale)		Nome		Sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
C.F. / P. IVA		Data di nascita		
Comune di nascita		Provincia di nascita	Stato di nascita	
Cittadinanza	Cittadinanza	Telefono		
Paga le tasse negli Stati Uniti d'America/US Territories: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Se Si, TIN/ GIIN:				
Ha la Residenza Fiscale in uno Stato diverso dall'Italia? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
Se Si: stato residenza 1:		Codice di Identificazione Fiscale NIF1		
stato residenza 2:		Codice di Identificazione Fiscale NIF2		
Indirizzo di residenza /Sede: via, numero civico				
C.A.P. di residenza	Località di residenza	Prov. di residenza	Regione di residenza	
INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA: È VIETATO FISSARE IL DOMICILIO DI RAPPORTO PRESSO IL PROMOTORE FINANZIARIO				
Indirizzo di corrispondenza: via, numero civico				
C.A.P. di corrispondenza	Località di corrispondenza	Provincia di corrispondenza		
SEDE ATTIVITA' PREVALENTE (indicare Comune)		Codice PREVALENTE ATTIVITÀ SVOLTA: (*) - Sezione A		
CODICE SOTTOGRUPPO		CODICE GRUPPO/RAMO		
Per Persona Giuridica	Allegare:	VISURA CAMERALE	ALTRO, specificare:	
	Codice TIPO SOCIETÀ (*) (sezione B)		Regione sede legale	
	Se il cliente è un'organizzazione non profit, indicare la classe di beneficiari cui si rivolgono le attività svolte. Classe di beneficiari:			
Ai sensi degli artt. 15 e successivi, D. Lgs. 231/2007 e successive modificazioni e integrazioni, in caso di Continenza Personale Fiscale, fornire le seguenti dichiarazioni:				
Contraente: Dichiaro <input type="checkbox"/> di essere Persona Politicamente Esposta <input type="checkbox"/> di non essere Persona Politicamente Esposta				
Se "Persona Politicamente Esposta" (P.E.P.)* indicare l'origine dei fondi				
<input type="checkbox"/> Stipendio <input type="checkbox"/> Patrimonio personale <input type="checkbox"/> Altro specificare				
LEGALE RAPPRESENTANTE - DATI ANAGRAFICI				
Cognome		Nome		Sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
C.F.		Data di nascita		
Comune di nascita		Provincia di nascita		
Indirizzo di residenza /domicilio: via, numero civico				
C.A.P.	Località di residenza /domicilio	Prov. di residenza/domicilio		
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRAENTE O LEGALE RAPPRESENTANTE (se previsto)				
Tipo documento: codice e descrizione		Numero documento		
Ente di rilascio		Località di rilascio		
Data di rilascio		Data di scadenza		
INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ESECUTORE(**)				
Ai sensi dell'Articolo 13 del Reg. IVASS 5/2014:				
Contraente: Dichiaro <input type="checkbox"/> non sussiste un esecutore <input type="checkbox"/> sussiste un esecutore del quale fornisco tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui sono a conoscenza				
Contraente: Dichiaro che la relazione tra il sottoscritto e l'esecutore è la seguente: <input type="checkbox"/> Nucleo Familiare <input type="checkbox"/> Altro				
Il presente esecutore <input type="checkbox"/> è munito di delega, che si allega alla presente proposta/polizza <input type="checkbox"/> è privo di delega				
INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TITOLARE EFFETTIVO				
Dichiaro sotto la mia responsabilità che: <input type="checkbox"/> non sussiste un titolare effettivo <input type="checkbox"/> sussiste un titolare effettivo del rapporto del quale fornisco tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui sono a conoscenza				
MODALITA' DI PAGAMENTO ALL'ATTO DELLA SOTTOSCRIZIONE				
<input type="checkbox"/> ASSEGNO BANCARIO/CIRCOLARE non trasferibile all'ordine di Zurich Investments Life S.p.A.				
Il Contraente dichiara che il premio è pagato da <input type="checkbox"/> Contraente <input type="checkbox"/> Esecutore (**)				
Tipo Assegno		Numero	Banca Emittente/Trassata	Piazza
<input type="checkbox"/> Banc. <input type="checkbox"/> Circ.				
<input type="checkbox"/> Banc. <input type="checkbox"/> Circ.				
<input type="checkbox"/> BONIFICO BANCARIO a favore del conto corrente intestato a Zurich Investments Life S.p.A. presso Deutsche Bank S.p.A. che vi autorizzo a richiedere, per mio nome e conto.				
Coordinate bancarie del conto corrente intestato al Contraente/Esecutore - Intestatario del conto corrente: <input type="checkbox"/> il Contraente <input type="checkbox"/> l'Esecutore (**)				
Banca _____		Agenzia _____		
IBAN _____				

(*) Vedere retro per Istruzioni Compilazione PERSONA FISICA e PERSONA GIURIDICA.

(**) "Esecutore": il soggetto a cui siano conferiti i poteri di rappresentanza per operare in nome e per conto del cliente o del beneficiario. Se trattasi di soggetto non persona fisica, la persona fisica alla quale in ultima istanza sia attribuito il potere di agire in nome e per conto del cliente. Si precisa che per esecutore si intende un soggetto diverso dal Contraente, Assicurato e Legale rappresentante. Ai sensi dell'Articolo 29 del Reg. IVASS 5/2014, il pagamento dei premi assicurativi può essere corrisposto da un soggetto privo di delega se tale versamento rappresenta un obbligo contrattuale. Nel caso di premi/versamenti aggiuntivi non previsti dal contratto, IVASS stabilisce che l'esecutore debba essere in possesso di una delega.

Zurich Investments Life S.p.A.

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Capitale sociale € 164.000.000 i.v. - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3/1/08 al n. 1.00027 Società appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2

C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150 - Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. 3.2.1954 n. 27)

Indirizzo PEC: Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it - www.zurich.it



ASSICURANDO - DATI ANAGRAFICI												
Cognome					Nome					Sesso	M	F
C.F.		Professione			Data di nascita			Età	Anni		Mesi	
Comune di nascita							Provincia di nascita					
Indirizzo di residenza: via, numero civico												
C.A.P. di residenza			Località di residenza				Provincia di residenza					
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DELL'ASSICURANDO												
Tipo documento: codice e descrizione						Numero documento						
Ente di rilascio						Località di rilascio						
Data di rilascio						Data di scadenza						
SPAZIO RISERVATO AL PROMOTORE FINANZIARIO O ALL'INCARICATO DELLA SEDE, PER IDENTIFICAZIONE E REGOLARITA' DELL'OPERAZIONE												
RETE _ _ CODICE _ _ _ _ _			Cognome e nome					Regione di Attività del soggetto incaricato al collocamento (*) (sezione C)				
In qualità di promotore finanziario, incaricato dell'identificazione, attesto con la presente sottoscrizione che la/le firma/e del/dei Cliente/i è/sono stata/e apposta/e in mia presenza. Attesto, inoltre, sotto la mia personale responsabilità, di avere identificato il/i su indicato/i soggetto/i ai sensi della normativa vigente.												
Luogo e data _____						Firma _____						

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO					
<input type="checkbox"/> Futuro Rendita (premio unico) Mod. W361 ed. Tariffa: Rendita vitalizia differita con contro assicurazione e con rivalutazione annua della rendita, a premio unico.	<input type="checkbox"/> Futuro Conto Vita (premio unico) Mod. W363 ed. Tariffa: vita intera per il caso morte con rivalutazione annua del capitale, a premio unico.	<input type="checkbox"/> Futuro Protetto Mod. W364 ed. <input type="checkbox"/> Tariffa: Non Fumatori <input type="checkbox"/> Tariffa: Fumatori Temporalità per il caso di morte a capitale costante e a premio annuo costante.			
<input type="checkbox"/> Futuro Rendita (premio annuo) Mod. W361 ed. Tariffa: Rendita vitalizia differita con contro assicurazione e con rivalutazione annua della rendita, a premio annuo.	<input type="checkbox"/> Futuro Conto Vita (premio annuo) Mod. W363 ed. Tariffa: vita intera per il caso morte con rivalutazione annua del capitale a premio annuo.	<input type="checkbox"/> Progetto Futuro (premio annuo) Mod. W365 ed. Tariffa: Previdenza scolastica con rivalutazione annua delle prestazioni a premio annuo.			
<input type="checkbox"/> Eazy Invest (Tariffa con cedola annuale) Mod. W.0027 ed. <input type="checkbox"/> Struttura A <input type="checkbox"/> Struttura B Tariffa: vita intera con corrispondenza di una cedola annua, a premio unico, con possibilità di versamenti unici aggiuntivi.	<input type="checkbox"/> Eazy Invest (Tariffa Base) Mod. W.0027 ed. <input type="checkbox"/> Struttura A <input type="checkbox"/> Struttura B Tariffa vita intera con rivalutazione annua del capitale, a premio unico, con possibilità di versamenti unici aggiuntivi.				
Durata <small>(escluse le tariffe a vita intera)</small>	Durata pagamento premi <small>(solo per Futuro Conto Vita)</small>	Frazionamento <input type="checkbox"/> Premio Annuo <input type="checkbox"/> Semestrale <input type="checkbox"/> Trimestrale <input type="checkbox"/> Mensile* <small>*La scelta del frazionamento mensile presuppone un primo versamento corrispondente a sei mensilità, ed inoltre determina l'obbligo di attivare una procedura di pagamento automatico mediante autorizzazione permanente di addebito diretto (S.D.D. - Sepa Direct Debit) su conto corrente intestato al Contraente.</small>			
Indicare le coordinate bancarie del conto corrente intestato al Contraente per il pagamento tramite BONIFICO BANCARIO della cedola annua. (Solo per Eazy Invest)					
Codice IBAN.....					
<input type="checkbox"/> Premio di rata Euro <small>(Indicare l'importo del premio lordo annuo o della rata lorda semestrale o della rata lorda trimestrale o della rata lorda mensile).</small>	<input type="checkbox"/> Premio lordo versato all'atto della sottoscrizione della proposta Euro	<input type="checkbox"/> Complementare Infortuni <small>(se prevista)</small>			
<input type="checkbox"/> Invalità Totale Permanente <small>(se prevista)</small> Capitale assicurato Euro	<input type="checkbox"/> Spese di emissione Euro	<input type="checkbox"/> Capitale assicurato/Rendita (prestazione iniziale) Euro			

(*) Vedere retro per Istruzioni Compilazione PERSONA FISICA e PERSONA GIURIDICA.

DESIGNAZIONE BENEFICIARI	
Beneficiario caso vita (se previsto dalla forma assicurativa)	
Cognome _____ Nome _____ <input type="checkbox"/> Nucleo Familiare* <input type="checkbox"/> Altro	
Cod. Fisc. []	
Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/____ Comune di nascita _____ % del Beneficio: _____, _____	
<small>(solo per Progetto Futuro)</small>	
L'età del Beneficiario deve essere compresa tra 0 e 15 anni	
Cognome _____ Nome _____ <input type="checkbox"/> Nucleo Familiare* <input type="checkbox"/> Altro	
Cod. Fisc. []	
Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/____ Comune di nascita _____	
<small>* Ai sensi dell'Art.13 del Reg. IVASS 5/2014, il Contraente dichiara la relazione con il Beneficiario designato. La relazione tra il Contraente ed il Beneficiario si intende nella categoria familiare ove il Beneficiario sia coniuge, convivente, padre, madre, figlio o figliastro o qualsiasi altra persona che conviva nella stessa unità familiare del Contraente.</small>	

Beneficiari caso morte (non previsto per Progetto Futuro)

Beneficiario generico _____

 il coniuge in vita alla data del decesso dell'assicurato o, in mancanza, i figli dell'assicurato, in parti uguali, in vita alla data del decesso dell'assicurato gli eredi legittimi dell'assicurato in parti uguali il ContraenteCognome _____ Nome _____ Nucleo Familiare* AltroCod. Fisc.

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/____ Comune di nascita _____ % del Beneficio: _____, _____

Cognome _____ Nome _____ Nucleo Familiare* AltroCod. Fisc.

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/____ Comune di nascita _____ % del Beneficio: _____, _____

Cognome _____ Nome _____ Nucleo Familiare* AltroCod. Fisc.

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/____ Comune di nascita _____ % del Beneficio: _____, _____

Cognome _____ Nome _____ Nucleo Familiare* AltroCod. Fisc.

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/____ Comune di nascita _____ % del Beneficio: _____, _____

* Ai sensi dell'Art.13 del Reg. IVASS 5/2014, il Contraente dichiara la relazione con il Beneficiario designato. La relazione tra il Contraente ed il Beneficiario si intende nella categoria familiare ove il Beneficiario sia coniuge convivente, padre, madre, figlio o figliastro o qualsiasi altra persona che conviva nella stessa unità familiare del Contraente.

Modalità di pagamento del premio

Il versamento del premio può essere effettuato tramite:

- assegno NON TRASFERIBILE intestato a Zurich Investments Life S.p.A.
- bonifico bancario su c/c intestato a Zurich Investments Life S.p.A., presso Deutsche Bank S.p.A., che vi autorizzo a richiedere, per mio nome e conto, addebitando il c/c intrattenuto presso Deutsche Bank.

Revoca della proposta e recesso del contratto

Il Contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto, mediante richiesta scritta inviata alla Società con lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi della proposta. Le somme eventualmente anticipate dal Contraente alla Società saranno restituite entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di revoca della proposta. Entro il termine di trenta giorni dalla conclusione del contratto, il Contraente può esercitare il diritto di recesso, mediante richiesta scritta inviata alla Società con lettera raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi del contratto. Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della comunicazione scritta di recesso. La Società rimborsa quindi al Contraente, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta scritta di recesso, l'importo del premio dovuto al netto delle spese eventuali di emissione previste dal contratto.

Il sottoscritto Contraente:

1. Prende atto che il contratto si intende concluso il giorno in cui il Contraente è informato dell'accettazione della proposta da parte della Società, a condizione che il premio dovuto dal Contraente risulti esigibile per l'incasso e che il Contraente stesso abbia sottoscritto il modulo di proposta, insieme all'Assicurato, se persona diversa.
2. Dichiara di aver ricevuto e preso visione del FASCICOLO INFORMATIVO composto da:
 - a) Scheda sintetica
 - b) Nota informativa
 - c) Condizioni contrattuali
 - c₁) Regolamento della gestione separata (quando prevista)
 - d) Modulo di proposta
3. Dichiara di aver ricevuto e preso visione del progetto esemplificativo personalizzato (quando previsto).
4. Dichiara di aver ricevuto e preso visione delle informazioni sugli obblighi di comportamento cui gli Intermediari sono tenuti nei confronti dei Contraenti.
5. Consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tal sede, dichiara che i dati identificativi del titolare del rapporto/dell'operazione riprodotti negli appositi campi della presente proposta corrispondono al vero ed altresì dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente all'eventuale titolare effettivo del rapporto/dell'operazione.

Dichiarazione di responsabilità del soggetto che ha effettuato l'operazione per conto del Contraente

Dichiaro che i dati relativi al Contraente sono stati da me forniti e che gli stessi corrispondono a verità

.....
Luogo e data di compilazione.....
Firma (leggibile) del Contraente.....
Firma (leggibile) dell'Intermediario

Ai sensi e per degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. il Contraente dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli delle Condizioni contrattuali: "Riscatto" e "Normativa statunitense FATCA" (se previsti dalle Condizioni contrattuali).

.....
Luogo e data di compilazione

.....
Firma (leggibile) del Contraente

Il sottoscritto Assicurando:

1. **Dichiara** di dare il consenso all'assicurazione sulla propria vita ai sensi dell'art. 1919 cod. civ.
2. **Dichiara** che le informazioni fornite nella presente proposta, necessarie alla valutazione del rischio da parte della Società, sono veritiere e complete e che ne assumo ogni responsabilità anche se sono state scritte da altri.
3. **Proscioglie** dal segreto professionale e legale medici ed Enti che possono o potranno avermi curato o visitato e le altre persone alle quali la Società credesse in ogni tempo di rivolgersi per informazioni.
4. Prende atto delle seguenti avvertenze relative alla compilazione del questionario sanitario:
 - a) **le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;**
 - b) **prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;**
 - c) **anche nei casi non espressamente previsti dalla Società, l'Assicurando può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute; la Società, anche tramite i propri Intermediari, darà evidenza del costo a carico dell'Assicurando prima dell'effettuazione degli accertamenti richiesti.**

.....
Luogo e data di compilazione

.....
Firma (leggibile) dell'Assicurando

Consenso al trattamento ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 196/2003

a) Finalità assicurative di cui al punto 1) dell'Informativa.....

Io sottoscritto/a, ricevuta e letta l'Informativa, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003, **presto il mio consenso** al trattamento dei miei dati personali, anche sensibili, per le finalità assicurative:

Nome e Cognome/denominazione

Data e Firma

Contraente _____

Assicurato _____

(se diverso dal Contraente)

b) Ulteriori finalità di cui al punto 2) dell'Informativa.

Io sottoscritto/a, ricevuta e letta l'Informativa, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003 nonché dell'art. 58 del D.Lgs. 206/2005 (*Codice del Consumo*), **presto il mio specifico, libero e facoltativo consenso**, al trattamento dei miei dati personali non sensibili

- | | SI | NO |
|--|--------------------------|--------------------------|
| (i) per finalità di marketing, invio di materiale pubblicitario e vendita tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, in relazione a prodotti o servizi offerti dalla Società o da soggetti terzi. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (ii) per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato ed effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (iii) per la comunicazione degli stessi ai soggetti terzi, i quali potranno a loro volta trattarli per finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da soggetti terzi. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Nome e Cognome/denominazione

Data e Firma

Contraente _____

VALUTAZIONE DEL SOGGETTO INCARICATO AL COLLOCAMENTO ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni

La seguente valutazione del Soggetto Incaricato al Collocamento deve essere fornita sia per Contraente Persona fisica che per Contraente Persona giuridica.

- 1) Reticenza nel fornire le informazioni richieste
- 2) Poca trasparenza della compagine societaria al fine di identificare il titolare effettivo
- 3) Inusualità della transazione e/o delle modalità operative o della tempistica
- 4) L'interposizione di terzi senza alcuna motivazione commerciale apprezzabili
- 5) Comportamento che non denota anomalie

.....
Luogo e data

.....
Firma soggetto incaricato al collocamento

Informativa relativa all'accesso all'Area Clienti Riservata

La informiamo che, a seguito della conclusione del contratto, potrà richiedere le credenziali per accedere all'Area Clienti Riservata presente sul sito della Società, ove potrà consultare la sua posizione assicurativa. Le credenziali d'accesso le verranno rilasciate solo su sua specifica richiesta, per garantirle una consultazione sicura.

Per ottenerle, la invitiamo a collegarsi all'indirizzo <https://areaclienti.zurich.it> e seguire le istruzioni riportate.

Alla conclusione del processo avrà a disposizione le credenziali per la consultazione dell'area a lei riservata.

Zurich Investments Life S.p.A.

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia - Sede e Direzione:
Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Capitale sociale € 164.000.000 i.v. - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3/1/08 al n. 1.00027
Società appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2
C.F./R.I. Milano 02655990584, PIVA 08921640150
Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. 3.2.1954 n. 27)
Indirizzo PEC: Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it - www.zurich.it

